

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Seguito della discussione dello schema di legge sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso* — *Considerazioni del deputato Romano contro l'articolo 18, relativo all'efficacia dei pagamenti e delle cambiali in moneta metallica* — *Considerazioni dei deputati Griffini ed Englen in appoggio del loro emendamento* — *Opposizioni del deputato Michelini all'articolo* — *Considerazioni del deputato Tegas e del ministro per le finanze in appoggio dell'articolo* — *Emendamento svolto dal deputato Fossa* — *Nuova redazione dell'articolo proposta dal relatore Mezzanotte* — *Considerazioni del deputato Samarelli in favore della prima redazione* — *Proposta svolta dal deputato Branca e considerazioni del deputato Mancini* — *Dichiarazione del relatore Mezzanotte* — *Osservazioni dei deputati Seismit-Doda e Del Giudice Giacomo, e dichiarazioni del relatore e del ministro* — *Obbiezioni del deputato Brescia-Morra* — *Reiezione della proposta sospensiva del deputato Seismit-Doda, e approvazione dell'articolo* — *Nuovo articolo 16 della Giunta* — *Discorso del deputato Seismit-Doda contro il medesimo* — *Aggiunte proposte dai deputati Borruso e Branca* — *Chiusura della discussione sull'articolo.*

La seduta è aperta alle 2 e 5 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Carchidio, per motivi di servizio, domanda un congedo di otto giorni.

(È accordato.)

L'onorevole Salvagnoli scrive:

« Attribuisco unicamente alla benevolenza estrema dei miei onorevoli colleghi verso di me, loro antico compagno, di aver accolta la proposta dell'amico mio Dina, di accordarmi un congedo anziché la mia domanda.

« Sono veramente grato di questo attestato di amicizia dei miei colleghi, e non potrei insistere nel momento nelle date dimissioni, senza mancare ai sentimenti di sincera gratitudine che loro professo.

« Prego V. S. Illustrissima di essere interprete di questi miei sentimenti agli onorevoli miei colleghi, mentre mi dichiaro con ossequio, ecc. ecc. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO A REGOLARE LA CIRCOLAZIONE CARTACEA DURANTE IL CORSO FORZOSO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge inteso a regolare la circolazione cartacea.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta sospesa nella seduta di ieri all'articolo 18, il quale fu anteposto agli articoli 16 e 17.

Su questo articolo spetta parlare all'onorevole Romano.

ROMANO. Siccome io parlerei anche nel senso dell'onorevole Mussi che mi ha preceduto, così pregherei l'onorevole presidente d'invitare prima qualcuno che discorresse in favore dell'articolo, perché io abbia poi più ragioni da addurre in contrario.

PRESIDENTE. Dopo verrebbe l'onorevole Griffini; non so se sia presente.

Una voce. Non c'è.

MINGHETTI, *presidente del Consiglio.* Era qui un momento fa; ma sarebbe meglio che parlasse l'o-

norevole Romano. Se non risponderà la Commissione, risponderò io.

PRESIDENTE. Siccome è una quistione la quale già si è discussa ieri, si potrebbe ora ricominciare.

Parli, onorevole Romano.

ROMANO. Quest'articolo 18, nel modo come è stato concepito dal Governo e nel modo come è stato modificato dalla Commissione, io credo debba andar soppresso, perchè lo ritengo esiziale e dannoso al paese, e ne dirò brevemente le ragioni.

Quest'articolo sarebbe contrario alla legge sul corso forzoso del 1° maggio 1866, e propriamente all'articolo 3. Ivi non si dà facoltà ad alcuno di poter fare delle contrattazioni con altra moneta che con la certa, per modo che oggi che si viene a stabilire essere efficace la stipulazione dei pagamenti in moneta metallica delle cambiali, secondo il progetto del Governo, ed anche dei conti correnti e depositi presso le Banche e le Casse di risparmio, secondo l'aggiunta della Commissione, io credo che si venga a ledere direttamente quella legge che vieta simili contrattazioni.

Ma innanzitutto chiedo sapere: perchè volete voi dare questo privilegio al solo commercio? Perchè escludere da questo beneficio, se beneficio credete che sia, l'industria e l'agricoltura?

Certamente che a sostenere il pondo dello Stato non sta solamente il commercio, ma anche l'industria e l'agricoltura. Or, se è un beneficio, bisogna che si estenda.

Ma è veramente questo un beneficio concesso al commercio?

Io crederei di no.

Allorquando nel redigersi il Codice civile si discusse se si doveva abolire oppure no l'arresto personale, molti opinarono doversi abolire completamente questo avanzo di barbarie, altri dissero che avrebbe potuto restringersi ai soli affari di commercio. Questa opinione, tuttochè molto combattuta, infine prevalse: epperò nel mentre si abolì nel Codice civile, si presero nel Codice di commercio delle precauzioni mercè talune disposizioni restrittive onde fare che, allontanata qualunque frode, si avesse potuto applicare solamente agli affari commerciali, venendo esclusi affatto gli affari civili. Ebbene, lo credereste? Oggi, malgrado dette precauzioni, l'arresto personale è in uso tal quale, come prima, anche negli affari civili.

Tutti hanno imparato a fare dei biglietti all'ordine e sotto tal forma consacrano contrattazioni civili; portati questi alla conoscenza dei tribunali, i medesimi non possono non comminare l'arresto personale, dappoichè al magistrato non è dato vic-

lare la forma esterna degli atti quando è rispondente alla legge. Quindi si verifica che noi magistrati, anche quando sappiamo, per le conoscenze delle persone e delle cose locali, che nel tale biglietto all'ordine non si contiene che un contratto usurario, pure siamo costretti a dar corso alle loro domande comminando l'arresto personale.

Ora, hanno posto mente che, una volta che accordano l'anzidetto privilegio alle cambiali, tutte le transazioni della vita civile, tutti i contratti saranno trasformati sotto la forma cambiaria? Io credo che non hanno pensato a questo, perchè tanto varrebbe ammettere questo privilegio per le cambiali, quanto implicitamente abolire il corso forzoso del biglietto.

Quindi se si avesse voluto con questo articolo distruggere la legge del corso forzoso del 1866, io vedrei la sua ragione di essere; ma quando si vuole giovare ad una classe di cittadini, ai commercianti, io credo per lo meno che non si sia ben ponderato quello che in questo articolo si è scritto.

Ma facciamoci ad esaminare questa questione da un punto di vista più generale, e vediamo se veramente con tale espediente potesse risolversi.

Una volta che voi riconoscete come efficaci simili contrattazioni di monete metalliche, dovete permettere qualunque contrattazione nella quale la moneta venga ricevuta non pel suo valor nominale, ma pel suo valore reale e commerciale; in conseguenza dovrete permettere le contrattazioni sull'aggio.

Ma se questo venisse concesso, allora sarebbe dalle radici divelto il corso forzoso della carta. Ne avete voi ben misurate le conseguenze?

Chi dice corso forzoso dice l'opposto di corso volontario, l'uno non può con l'altro coesistere per la forza della contraddizione che nol consente.

Nè dicasi che l'obbligo di pagare l'aggio potrebbe formare oggetto di commercio. L'aggio non rappresenta che la differenza tra la carta e la moneta metallica, tra il valor reale ed il nominale; quindi si farebbe lecito imporre *jure pacti* quello che *ex lege* sarebbe onninamente vietato.

Ognuno di noi ricorda come sia surto il corso forzoso, e ognuno di noi sa le conseguenze che ne sono derivate. Allora quando con la legge-decreto del 1° maggio 1866 si venne a stabilire questo espediente che ha dato tanti travagli e danni al paese, si sancì coll'articolo 3 il divieto assoluto di qualunque contrattazione la quale mirasse ad arrestare lo scambio del biglietto cartaceo.

Se questo fu un provvedimento opportuno e necessario, per quanto esiziale, non è il caso oggi di esaminare; solamente bisogna ora vedere quale fu lo spirito da cui venne guidato il legislatore.

Il Governo aveva il diritto di battere moneta; ebbene anzichè batterla esso, la fece battere alla Banca Sarda; ma, anzichè battere moneta metallica, permise moneta cartacea. Siccome questa moneta non aveva alcun valore intrinseco, epperò di meno facile accettazione negli scambi così interni che esterni, la circondò di talune garanzie, come il deposito delle masse metalliche, ecc., in guisa che, fino ad un certo punto, e per quanta poca fiducia ispirasse la finanza italiana, una tale moneta fu con poche differenze accettata dall'estero e resa obbligatoria e quindi accettata senza differenza di sorta all'interno.

Ora, se questo fu il principio su cui fu fondato ed accettato il corso forzoso, venire oggi a permettere le contrattazioni metalliche si verrebbe a distruggerlo dalle sue fondamenta.

Che questo corso forzoso debba distruggersi, pare, da tutti i discorsi che si sono fatti finora, risulti che nessuno al mondo v'è che lo nieghi, e non vi è chi non dica essere necessario che qualche cosa si faccia per agevolare l'abolizione. Ma il mezzo che si propone anzichè raggiungere il fine sospirato dell'abolizione del corso forzoso, l'allontana e lo rende più arduo, in modo che io ritengo che questo articolo sarebbe un flagello se non pari al corso forzoso, pressochè uguale; io lo considero come il secondo atto del gran dramma che sta svolgendosi in Italia, ed il cui atto finale è per tutti l'*Ignoto!*

Ma perchè volete voi dare questo privilegio alle cambiali? Chiunque in uno Stato ha bisogno di servirsi per le sue operazioni della moneta, quale rappresentante di tutti i valori, deve accettarla nel modo come lo Stato l'ha messa, epperò non gli può essere concesso di contrattare sopra la moneta effettiva reale, ma sopra la moneta nominale.

È un errore il credere che la moneta per lo Stato sia come una merce tra commercianti, e la prova più evidente è, che ad un pezzo di carta si può dare il valore di un miliardo, mentre come merce un pezzo di carta varrebbe un soldo.

Che cosa fa uno Stato quando batte moneta? Egli usa del diritto di fare che tutto ciò che non sia valore tale diventi.

Chiunque accetta lo Stato e vive in esso bisogna che accetti le condizioni che dallo Stato si fanno.

Non si possono ricevere i vantaggi senza risentirne i pesi. Se delle sue leggi voi vi giovate per l'incremento e lo sviluppo della vostra proprietà, non vi è lecito di offendere le leggi stesse.

Se non credete che la monetizzazione cartacea risponda ai vostri fini, servitevi pure dei contratti di permuta, ma se volete giovarvi della moneta

come rappresentante dei valori, dovete accettarla come è nominalmente messa, e non come questa in commercio valga realmente.

Adunque, stando ai principii comuni del diritto pubblico ed economico, non potremmo, senza derogare ai medesimi, accordare questo privilegio ad una classe di affari, nè a tutti estenderlo senza rendere più grave e ritardare anzichè agevolare l'abolizione del corso forzoso.

Ma questa questione che io ho esaminato sorvolando sui principii, è stata ormai dibattuta e pressochè fermata in Italia.

Dal 1866 al giorno d'oggi, non c'è stato pretura, tribunale, Corte di appello, e Cassazione, che non abbia in proposito emesso il suo pronunziato. In conseguenza, qualche cosa io credo v'è da apprendere da essi, come il risultato di sette anni d'esperienza e la espressione della sapienza civile, politica ed amministrativa del regno d'Italia, avendovi pure preso parte il Consiglio di Stato.

Io non starò qui a citare ed enumerare statisticamente tutti i pronunziati che sono stati emanati a questo riguardo; mi basta solo dir questo, salvo a venire ai dettagli se alcuno me lo contraddica: Che dopo il 1866 abbiamo avuti molti pronunziati contro le convenzioni che stabilivano per patto il pagamento in moneta metallica anzichè in carta. Passarono alcuni anni e ci fu un po' di reazione contro questo principio, per modo che ci furono molte Corti, molti tribunali e perfino talune Cassazioni le quali si contraddissero collo stabilire una diversa giurisprudenza. Passarono alcuni altri anni ed ora quasi tutte le Corti, tutti i tribunali, tutte le Cassazioni d'Italia sono tornate al primitivo proposito, per modo che oggi la si può dir quasi giurisprudenza accettata.

È inutile, o signori, lo ripeto, che io venissi enumerandovi tutti questi pronunziati; ma quello che è importante dirvi, e come avrò avuto occasione di osservarlo chiunque ne abbia seguito il movimento, si è che i magistrati non motivarono sempre la nullità di simili contrattazioni sul divieto contenuto nella più volte menzionata legge del 1866, e specialmente nell'articolo 3, ma invece sopra principii generali tra i quali l'interesse pubblico; per modo che veggono benissimo che i medesimi vanno ritenuti come l'effetto della legge scritta non solo, ma anche dei principii generali e locali dei diversi punti d'Italia, epperò non è senza gravissimo pericolo che si verrebbe a derogarli.

Adunque, anche senza che vi fosse la legge scritta, simili convenzioni sarebbero condannate dal foro e dalla magistratura italiana.

Non devo tacere che anche il Governo si è di ciò impensierito fino al punto che non ha detto di volere assolutamente risolvere questa questione, bensì di voler fare un tentativo.

Ma, in quest'ordine d'idee e di fatti, fare dei tentativi, io crederei sarebbe opera più che imprudente. Nè dicasi che, se ciò prima non si poteva fare, oggi si potrebbe tentare per essersi, dopo un settennio, il paese abituato al corso forzoso ed abituato a vedere nella carta la moneta.

Signori, questi esperimenti non si possono fare perchè questo settennio non ha fatto altro che accrescere l'odio contro la carta, essendo in ogni anno vieppiù cresciuto il suo disagio.

Io ho verificato questo, cioè, che si abborre il corso forzoso anche da quelli che ne hanno ricevuto vantaggi. Si aggiunga che in Italia vi sono ancora molti elementi ostili all'attuale ordine di cose, e dare a costoro il mezzo di poter fare contrattazioni in moneta metallica sarebbe offrirgli un'arma con cui potrebbero ferire il paese, coadiuvati da quegli incauti, incitati dalla stampa non sempre illuminata e patriottica.

Noi abbiamo visto qui in Roma, che un piccolo partito ostile a quei commercianti ed industriali che sono qua venuti col trasferimento della capitale, è stato pur da tanto da procurare molti fallimenti paralizzando l'andamento commerciale dei medesimi.

S'immaginino cosa avverrebbe se si fornisse quest'arma. In Roma non più si fitterebbe una casa senza pagarla in oro: dicasi lo stesso delle altre contrattazioni.

I sette anni adunque, anzichè aver abituato il paese ad accettare quest'espedito, vi devono fare più accorti ed in conseguenza agire con molta circospezione.

Nemmeno varrebbe il dire che il Governo è in contraddizione, per avere permesso simili contrattazioni nei prestiti fatti dai municipi, come, per esempio, a quello di Firenze, di Napoli, ecc., nonchè di avere, mercè la legge del 14 luglio 1866, richiesto l'oro per i diritti doganali, così praticando due pesi e due misure. Io credo che nemmeno quest'argomento ha ragione d'essere; dappoichè in quanto ai prestiti dei municipi nessuno interdice loro di pagare i loro impegni in oro più che in carta, nè il Governo vi ha nulla a vedere. Per quanto ai dritti doganali, noi crediamo che nell'articolo 3 della legge del 1866 sul corso forzoso v'è tutto l'occorrente per imporre tanto ai nazionali che agli stranieri il pagamento del dazio doganale in oro, basandosi sul dritto di estraterritorialità. Se il Governo nei giudizi sostenuti sul riguardo non fu soccombente lo deve ad esso.

Secondo quell'articolo si è imposto il corso forzoso per le contrattazioni interne non esterne.

Or dunque, se la legge del 1866 si presta a questo beneficio dello Stato, e se lo stesso nel mentre ridonda a vantaggio della comunanza dei cittadini impedisce agli stranieri di trarre profitto dalle nostre sventure, per carità di patria non la toccate!

Ma, signori, che si propongono il Governo e la Commissione di raggiungere con questo articolo 18?

Così l'uno che l'altra si propongono due cose: far entrare maggior quantità d'oro nello Stato e principalmente diminuire l'aggio. Questo è il pensiero che si rileva dalla lettura delle relazioni: questo è il pensiero manifestato dalla bocca dei rispettivi relatori.

Che vi possa derivare una maggiore circolazione di oro per effetto dell'articolo 18, l'intendo, poichè se mettete così i commercianti che i privati italiani nella necessità di comprar oro, maggiore quantità di questo metallo finirà per trovarsi in Italia. Ma a quale condizione? A condizione di un aggio elevatissimo. Chi non sa che il valore di una merce cresce in ragione diretta della richiesta? Ora, se mettete gl'italiani in condizione di dover ricorrere all'oro per le loro transazioni civili e commerciali, di quanto l'oro non diventerà una merce richiesta! Quell'oro, che non si vedeva più, fuorchè nelle vetrine di cambia-valute delle grandi città, o nei forzieri dei ricchi, dovrà da ognuno procurarsi, non essendo possibile che, sia per un verso, sia per l'altro, sia per interessi bene intesi, che per vaghezza alcuno dei più modesti abbienti non debba sottostare alle condizioni che gli vengono fatte da quest'articolo.

Avrete adunque in Italia gran cumulo d'oro, ma a quale tasso? Al tasso che sarà l'effetto di una maggiore richiesta. E se oggi abbiamo il tasso del 18 per cento, chi vi dice che non arriveremo al 50 od al 60 per cento! Nel fare simili tentativi io credo che sia d'uopo andare adagio, anzi è meglio non farne, perchè è lo stesso che scherzare col fuoco. Abbiamo per tanti anni sopportato questo flagello, ebbene aspettiamo ancora finchè non si trovi un miglior provvedimento. Lasciamo dunque in disparte quest'articolo che, secondo il mio modo di vedere, potrebbe arrecare maggiori lutti al paese.

Signori, ho finito, e mi sia lecito riprodurre dal brillante discorso di ieri dell'onorevole Mussi una importante idea. Egli diceva che in questa Camera sono caldeggiate e fanno fortuna più le idee che da molti vengono presentate, anzichè quelle presentate da pochi, qualunque sia la loro importanza reale od il loro peso specifico. Questa osservazione io credo

meriti di essere studiata da tutti i pubblicisti e quindi da tutti i signori deputati.

Ma c'è un'altra cosa ad osservare, ed è, che in questa Camera sovente vediamo che le idee più elementari, forse per essere troppo elementari, finiscono per costituire dei problemi insolubili.

Alloquando si pose il corso forzoso io non aveva l'onore di sedere in Parlamento, e da lontano non sapevo persuadermi, con l'aiuto dei miei poveri studi, perchè il Governo aveva concesso alla Banca Sarda, poscia detta Nazionale, il diritto di battere moneta e per così piccola somma, per un piatto di lenti.

Ne domandai spiegazione ai più chiari economisti, ma nessuno mi seppe dare una risposta convincente, ed anzichè pensar male di altri, mi persuasi che io era un ignorante! Ma, dopo sette anni, dopo l'inchiesta e dopo quest'ultima discussione, ho dovuto, e con mio grandissimo dolore, persuadermi che io non era un ignorante!

Intanto che cosa si è verificato? Si è verificato che a tanto male non è stato proposto alcun pronto rimedio. Il Parlamento non ha presa che tardivamente qualche misura per riparare in parte a questo male, ma non ha preso nessuna via diretta. E la ragione sanno qual è? Perchè il Parlamento col suo temporeggiamento l'ha fatto divenir tale un male che non sa più come ripararvi! Gli sarebbe malagevole di rintracciarne perfino la causa prima e su cui dovrebbe pesare tutta la responsabilità!

Eppure, badino, signori, che quello era un errore comune, un errore volgarissimo.

Quest'articolo 18 con cui si vuol far ribassare l'aggio mentre si fa crescere l'esigenza della moneta metallica contiene pure un errore così manifesto e comune, che io sfido se vi sia in Italia un qualunque mediocrissimo ingegno che non l'intenda. Eppure io temo che in questa Camera passi. E come io non avrei voluto con la tolleranza diventar complice del corso forzoso, così io ho creduto mio debito di parlare forte contro questo articolo chiedendovene la soppressione. (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

GRIFFINI (Della Commissione) Io dirò poche parole, unicamente a conforto dell'emendamento che ho avuto l'onore di firmare, e che venne presentato dall'onorevole Englen, in forza del quale dovrebbe estendersi la validità a tutti i patti di qualunque natura essi siano, e non dovrebbe quindi limitarsi soltanto alle cambiali, ai conti correnti ed ai libretti di deposito presso le Banche e le Casse di rispar-

mio, come sarebbe stato determinato dalla Commissione, a cui ho l'onore di appartenere.

Questa mia idea io l'ho propugnata in seno alla Commissione, ma rimasi in minoranza; e quindi mi sono trovato in dovere di accennarla, per lo meno, anche davanti alla Camera.

Io non nutro i timori che molti hanno, che cioè, estendendosi la validità dei patti, da oggi in avanti, a tutti i contratti, abbia ad aumentare enormemente l'aggio dell'oro. Io sono convinto del contrario: io ritengo che estendendosi il principio della validità dei patti a tutti i contratti, noi creeremo una corrente d'oro accanto alla corrente di carta che abbiamo, creeremo insomma una nuova circolazione d'oro, la quale ci avvicinerà all'abolizione del corso forzato che è nei voti di tutti.

In origine, cioè al 1° maggio 1866, era naturale che, mentre lo Stato si faceva sovvenire 250 milioni dalla Banca Nazionale, e perciò era obbligato a dichiarare inconvertibili i suoi biglietti (giacchè altrimenti essa avrebbe fallito in breve, qualora ne fossero stati presentati moltissimi al cambio), dichiarasse pure la nullità di tutti i patti per i quali i cittadini si erano obbligati in addietro a pagare in oro, giacchè altrimenti questi cittadini, non potendo avere dalla Banca Nazionale il cambio dei loro biglietti in oro, si sarebbero trovati nella necessità di comprar l'oro per l'adempimento dei loro obblighi, forse a prezzo elevatissimo, e molti avrebbero dovuto soccombere per l'impossibilità di trovarlo a condizioni per essi sopportabili.

Ma ora, signori, la condizione delle cose è cambiata; ora, se noi vogliamo ottenere il risultato di abolire il corso forzoso, mi pare che dobbiamo seguire una via contraria, quantunque intorno a ciò io ammetta di doversi agire con molta prudenza.

Si potrebbe argomentare che, siccome nell'articolo 16 di questo progetto si propone lo svincolo delle riserve metalliche esistenti presso le sei Banche che devono formare il consorzio, e siccome l'articolo 18 era determinato principalmente dalla necessità di garantire che l'oro esistente al dì d'oggi nelle loro casse, abbia a ritornarvi al termine di tre mesi pei quali esse potrebbero investirlo, mentre, ove non ci fosse l'articolo predetto, le Banche potrebbero investire il loro oro, e poi non essere sicure della restituzione, così si debba limitare alle Banche l'efficacia dell'articolo 18. Ma nessuno certamente sorgerà a sostenere questa teoria, giacchè nessuno vorrà che nello Stato vi siano due legislazioni diverse, una per le Banche e l'altra pel resto delle persone fisiche e morali.

Io però ritengo che non si debba nemmeno limitare la disposizione di quest'articolo 18 alle cambiali ed ai conti correnti per tutti i cittadini; credo anzi che sia opportuno di estenderla a tutti i contratti.

Lo splendido discorso dell'onorevole mio amico il deputato Luzzati sarebbe sufficiente ad appoggiare questa mia conclusione, perchè, quantunque egli non abbia veramente sostenuto il principio della validità di tutti i patti, e si sia limitato a confortare l'articolo della Commissione, però ha addotto tali argomenti che necessariamente vi condurrebbero. Ed è perciò che io mi limiterò ad aggiungere poche cose.

Dal momento che voi non disponete coll'articolo 18 per il passato, voi assicurate la circolazione coattiva. Voi l'assicurate pienamente, perchè l'articolo 3 del decreto legislativo 1° maggio 1866 dichiara nulli tutti i patti coi quali i debitori si sono obbligati a pagare in oro. L'effetto della nuova disposizione sarebbe limitato nei primi momenti, e crescerebbe a poco a poco; moltissimi, certamente, si asterebbero dall'assumere l'obbligazione di pagare i propri debiti in oro per la difficoltà di trovarlo, e per il timore di doverlo pagare troppo caro, dal momento che continuerebbero le Banche ad essere dispensate dall'obbligo di cambiare i loro biglietti in metallo.

I pochi contratti in oro che si potessero stipulare nei primi tempi, e che crescerebbero a poco a poco, coi quali i debitori si obbligherebbero a pagare in oro, non sarebbero, a mio avviso, tali da potere far crescere il prezzo della moneta metallica, da poter limitare sensibilmente la circolazione della carta e da offendere quindi la massima che la carta deve avere corso obbligatorio.

Ora l'oro non c'è, oppure sta nascosto, e ciò perchè? Perchè non occorre fare le contrattazioni con esso; ma una volta che lo rendiate necessario, uscirà dalle casse in quanto esiste in Italia, ed in quanto non esiste vi entrerà certamente.

Mi si obietta che aumenterà l'aggio per la ricerca che si renderà necessaria in forza della proposta disposizione di legge.

Signori, io non ne sono convinto; io distinguo la ricerca dell'oro per l'estero dalla ricerca dell'oro per l'interno; in quanto alla ricerca dell'oro per l'estero, voi non potete impedirlo in nessun modo; questa dipende, come è stato con molta eloquenza avvertito all'onorevole Luzzati, dallo sbilancio commerciale, e lo sbilancio commerciale non può essere tolto con una disposizione legislativa.

Quando noi siamo obbligati a pagare una gran

parte delle mercanzie che prendiamo all'estero in oro, perchè non ci è dato di compensarne il prezzo con l'importo di mercanzie che esportiamo, noi dobbiamo certamente cercare l'oro, e dovremo cercarlo sotto l'impero dell'emendamento proposto, come lo abbiamo cercato finora, malgrado il divieto dell'articolo 3 del decreto 1° maggio 1866, quando ci siamo trovati nelle medesime condizioni. E nessuno per certo vorrà spingere le cose al punto da impedire di cercarlo per l'estero, perchè ciò tornerrebbe esiziale a noi, mentre in tale caso verrebbe impedito di comperare all'estero tutte le materie prime che occorrono per l'alimentazione delle nostre industrie, verrebbe impedito di comperare all'estero tutte le macchine che noi non possiamo fabbricare, e che per queste medesime industrie occorrono.

Dunque la ricerca dell'oro per l'estero non possiamo impedirla, e su questa ricerca non può influire nè l'articolo di legge, nè l'emendamento che è stato proposto.

Resta la ricerca dell'oro per l'interno. Ma se noi aumenteremo la ricerca dell'oro per l'interno, avverrà questo fenomeno, che se vi saranno coloro i quali lo ricercheranno per poter adempiere ai loro impegni, vi saranno altri che avendolo esatto, lo offriranno per poterlo far fruttare. E limitandoci a ragionare del giro dell'oro all'interno, egli è certo che l'offerta deve pareggiare la ricerca. Anzi la prima dovrebbe superare la seconda, supposto che ancora vi siano in paese rilevanti somme di danaro metallico, le quali uscirebbero dalle casse e verrebbero poste in circolazione, ove la legge prestasse il suo braccio per poterle riavere.

Avvi di più: si temono i danni della mancanza di elasticità della carta.

Si dice: la carta a differenza dell'oro non possiede la voluta elasticità, perchè non può uscire dallo Stato quando eccede i bisogni della circolazione, e quindi non può nemmeno rientrarvi quando le cresciute necessità ne reclamerebbero una copia maggiore. Invece l'oro ha un'elasticità molto maggiore, perchè quando il paese ne possiede ad esuberanza esce, e quando il paese ne ha bisogno rientra.

Ed a questo difetto si è cercato di provvedere col presente progetto di legge. Si cercò di dare l'elasticità anche alla carta, autorizzando il Governo ad aumentarne la circolazione in una determinata misura ed in certi momenti. Ma per quanti ripieghi si possano immaginare, certamente non si potrà dare alla carta quell'elasticità della quale manca per la sua natura, e che compete soltanto all'oro, merce universale, mezzo di scambio adoperato da

tutte le nazioni civili. Or bene, o signori, se noi possiamo creare la corrente di oro da me desiderata, non è vero che appunto a suo mezzo noi otterremo quell'elasticità che diversamente non potrebbe a meno di farci difetto? Quell'elasticità che non avrà la carta, l'avrà l'oro; noi soddisferemo completamente i nostri bisogni di circolazione col l'oro quando non sarà sufficiente la carta che abbiamo, quando invece vi sarà esuberanza di circolazione, se non potrà uscire la carta, uscirà l'oro e con questo l'equilibrio si ristabilirà.

Ma ciò non è tutto, o signori: voi ammettendo l'articolo coll'emendamento stato proposto, assicurereste gli stranieri di vedere adempiute le obbligazioni che i cittadini dello Stato assumessero verso di loro per pagamenti in moneta metallica, mentre presentemente mancando essi di tale sicurezza, molte volte si astengono dal contrattare cogli italiani. E per verità, malgrado l'impegno che ora si assumesse in Italia di pagare in oro le merci comprate all'estero, atteso il disposto del decreto 1° maggio 1866 si potrebbe pretendere di pagare non solo in carta, ma ben anche calcolandola al valore nominale. Di tal guisa facilitereste gli affari a noi molte volte tanto giovevoli, che gli stranieri concludono cogli Italiani.

Voi togliereste inoltre la necessità di stipulare sempre contratti di sorte, necessità nella quale purtroppo versiamo presentemente, e questo costituisce un miglioramento di tanta importanza, che a mio credere dovrebbe bastare da solo per determinarvi ad accettare l'emendamento.

Voi sapete quanti contratti al presente non si fanno, pel pericolo di ricevere alla scadenza immensamente meno di quello che si è dato, oppure pel pericolo di dovere pagare immensamente di più di quello che si è promesso. Nei contratti a lungo termine questo pericolo è enorme; perchè, a modo di esempio, un fittabile assumendo di pagare 10 all'anno per una locazione di 12 anni, sorge il dubbio che, passato un certo tempo questo 10 nominale possa essere in realtà molto di più, ed il locatore alla sua volta può ragionevolmente temere che questo 10 nominale corrisponda ad una somma di gran lunga minore.

L'onorevole Maiorana disse che a siffatto inconveniente si ovvierebbe collo stabilire che il debitore debba pagare bensì con biglietti di Banca, ma calcolandoli al valore reale anziché al nominale, e pagando pure in biglietti di Banca al valore nominale la differenza, e soggiunse, se non ho male compreso, che questo patto non potrebbe essere dichiarato invalido da nessuna autorità giudiziaria, mentre non

è certamente dichiarato nullo dal decreto-legge del 1° maggio 1866.

Mi perdoni l'onorevole Maiorana, ma io credo che la cosa non sia così: intanto noi abbiamo molte sentenze di autorità giudiziarie inferiori e superiori, le quali decisero, essere nulli anche i patti ai quali alludeva l'onorevole Maiorana, cioè precisamente i patti, coi quali il debitore si obbligò a pagare in biglietti, ma al loro valore nominale, rifondendo la differenza in carta. Di queste sentenze ne citerò qualcuna soltanto per essere breve, come la sentenza del tribunale di appello di Venezia, confermata dalla sessione di terza istanza del medesimo tribunale, e proferita nell'anno 1868; ed altra sentenza della Corte d'appello in Napoli dei 19 luglio 1869. Ne abbiamo anche di recentissime, come per esempio, quella del 2 agosto 1873, in causa Premoli contro Cotti-Zelati, proferita dal tribunale di Crema che giudicava in appello.

E voi, o signori, riconoscerete che queste sentenze trovano bastante appoggio nel senso letterale dell'articolo 3 del decreto legislativo del 1° maggio 1866, il quale suona in questi termini:

« I biglietti della Banca saranno dati e ricevuti come danaro contante pel loro valore *nominale*, nei pagamenti effettuabili nello Stato tanto fra l'erario pubblico ed i privati, società, corpi morali d'ogni natura, per qualsiasi titolo, ed anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto fra privati o società o corpi morali di ogni natura fra loro vicendevolmente, nonostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale. »

Dunque non c'è altro mezzo per poter togliere gli inconvenienti cui io alludeva, se non quello di fare luogo all'emendamento proposto dall'onorevole Englen, e sottoscritto anche da me, oppure ad un altro che in diversi termini contenga la medesima idea.

Intanto io dichiaro che, qualora venissero presentati altri emendamenti, i quali avessero maggiore probabilità di essere accolti dalla Camera, io mi vi associerei di buon grado, ancorchè limitassero la applicazione del principio, per esempio, esigendo il contratto scritto; ma mi rincrescerebbe troppo che la massima fosse respinta.

La direzione presa dalla pratica giurisprudenza, nel senso di dichiarare validi i patti di pagare in oro, stipulati dopo il 1° maggio 1866, mi pare che debba concorrere a persuadere chiunque della necessità di incamminarsi sopra questa via.

Io, a fronte del disposto del decreto legislativo di detto giorno, del quale diedi lettura, credo che la giurisprudenza la quale tende a dichiarare va-

lidi i patti che obbligano a pagare in oro, si fondi piuttosto sopra un principio di convenienza, di quello che sul senso letterale della legge. Con questo, o signori, non intendo fare rimarchi alla magistratura giudiziaria, perchè, se avvi persona che rispetti profondamente questo potere dello Stato, sono io. Solo rimarcando che essa in questa controversia si sarebbe, a mio avviso fondata piuttosto sopra un principio *utilitario* che di stretta giurisprudenza, ne deduco il suo convincimento della convenienza che si riconoscano validi i patti di pagare in oro.

Ma anche nella nostra Camera abbiamo la tendenza a seguire questo sistema. Di vero, abbiamo le cose dette dall'onorevole Mantellini nella relazione del bilancio dell'entrata pel 1874, ed abbiamo l'opinione conforme manifestata in un progetto di legge dall'onorevole Pisanelli, la cui competenza in questa materia è a tutti nota.

Io presento alla Camera un'ultima considerazione e poi cesso.

Capacitiamoci della estrema facilità colla quale simulerebbero le cambiali, ove la validità del patto fosse limitata a queste.

Supponiamo che venga accolto l'articolo tal quale è stato redatto dalla maggioranza della Commissione, sarebbero validi tutti i patti di pagare in oro portati da cambiali, astrazione fatta dai conti correnti e dai libretti di deposito presso le Banche e le Casse di risparmio.

È noto che, per il Codice di commercio del regno d'Italia, così come per la legge cambiaria che vige nella Venezia, è lecito a chiunque, sia commerciante o no, di obbligarsi con cambiale. Siccome poi non è limitato il tempo per il quale la cambiale è valida, così nulla avvi di più facile che obbligarsi cambiariamente anche per il pagamento di debiti ordinari, come per restituzione di mutui e perfino pel pagamento degli affitti. Nè si dica che si troverebbe un ostacolo nell'obbligo portato dal Codice italiano, di trarre le cambiali da piazza in piazza, perchè si sa che questa prescrizione di legge può essere con poco disagio adempiuta, come può venire elusa con una facile simulazione. Ora conviene a noi legislatori di fomentare le simulazioni, e quindi l'immoralità e le liti? Dal momento che, ammettendosi la validità del patto per le cambiali, tutti i contratti possono combinarsi in modo da autorizzare il creditore ad esigere il pagamento in oro, parmi ovvia la convenienza di estendere espressamente la facoltà a tutti i contratti, prevenendo in tal guisa le simulazioni alle quali ricorrerebbero moltissimi cittadini.

Ed avvertiamo ancora che, se noi facilitiamo la

sostituzione delle cambiali ai contratti civili, portiamo una diminuzione grave al provento delle tasse di registro e bollo, perchè la tassa sulle cambiali è minore di quelle che si devono pagare per altri contratti.

Non mi estendo di più, perchè non voglio abusare della indulgenza fin qui concedutami dalla Camera, e confido che, non per le mie parole soltanto, ma anche per i validi argomenti addotti nella discussione generale, la Camera si sarà persuasa dell'opportunità di accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Englen, e vorrà quindi onorarlo del suo voto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole relatore, comunico alla Camera la nuova redazione dell'articolo 18 come è proposta dalla Commissione. Essa è la seguente:

« La stipulazione dei pagamenti in moneta metallica, sarà efficace soltanto per le cambiali (lettere di cambio), come pure per i conti correnti e per i depositi presso le Banche e le Casse di risparmio.

« Restano impregiudicate le questioni di diritto dipendenti da cause anteriori alla presente legge. »

Ora la parola spetta all'onorevole Englen.

ENGLÉN. Prima di tutto io stimo necessario di togliere un equivoco in cui forse la Camera è caduta. Questo equivoco è nato dalla proposta della Commissione, la quale ha voluto che fosse trattato l'articolo 18 in precedenza dell'articolo 16, ritenendo che quest'articolo sia dipendente dall'articolo 18. Ora io sono dell'avviso ieri espresso dall'onorevole Maurogònoto, vale a dire che l'articolo 16 è indipendente dall'articolo 18, poichè lo svincolo delle riserve metalliche può attuarsi in tanti modi, prescindendo dall'impiego per mezzo di cambiali. Ho voluto fare questa dichiarazione affinchè la discussione dell'articolo 18 proceda più libera e più spregiudicata, poichè una volta che i fautori o gli avversari dello svincolo delle riserve metalliche si saranno persuasi che il destino della loro tesi è indipendente dall'articolo 18, la discussione di questo articolo si farà senza secondi fini e senza prevenzioni.

Presentasi alla Camera la questione gravissima della nullità o validità dei patti in oro.

Io credo che sia della dignità della Camera di risolvere tale questione. Quando si presenta un dubbio al legislatore, questo ha il dovere di risolverlo. Il suo compito principale è quello di prevenire i litigi. La Camera dunque deve oggi risolvere questa questione. Finora non vi è alcuna legge esplicita la quale dichiari la nullità dei contratti in moneta metallica, ed ogni giorno, e sempre, fin dal primo

giorno del corso forzoso, hanno avuto luogo, e si sono eseguiti infiniti contratti, sia in materia commerciale, sia in materia civile ordinaria. È vero però che quando, per singole eccezioni, qualcuno di questi contratti è venuto in contestazione dinanzi ai magistrati, si è verificato una certa fluttuazione di giurisprudenza. Poichè, se in generale la maggior parte delle Corti hanno sentenziato per la validità, non mancano delle sentenze di altre Corti le quali hanno opinato in senso opposto.

Viene ora la Commissione e risolve il dubbio, restringendo grandemente la facoltà delle obbligazioni in moneta metallica.

Poichè, secondo l'ultima redazione della Commissione, una volta che tale facoltà è ammessa soltanto per eccezione in affari commerciali, s'intende bene che non sia ammessa in tutti gli altri casi. E si fa questa restrizione nel momento appunto in cui si riconosce il principio che i contratti in oro possono richiamare una maggiore attività di moneta metallica sul mercato.

Mentre si riconosce questo principio dal Ministero e dalla Commissione, Ministero e Commissione ora vengono a limitarne l'applicazione in un modo esorbitante, poichè la conservano per eccezione e la tolgono per regola.

Il vero effetto di quest'articolo sarà che d'ora in poi si snatureranno tutti i contratti e si eluderà la legge simulando dei contratti commerciali anche dove non vi sono; poichè, per sottrarsi al diritto comune ed essere incluso nell'eccezione, basta il simulare un biglietto all'ordine od una cambiale, e così procurare efficacia ad un'obbligazione che per sua natura sarebbe nulla.

D'altronde quale è il pericolo nell'estensione dei contratti con pagamenti in moneta metallica a tutti gli affari? Io non so trovarne alcuno. Anzi io trovo che questa disposizione non lederebbe in nulla le esigenze del corso forzoso, e tenderebbe anzi a diminuirne gli effetti ed a scemare l'aggio. Infatti, durante il regime del corso forzoso, il contratto in oro non è altro che l'aggiunta della differenza dell'aggio, poichè quando scade il contratto, il debitore che ha assunto l'obbligazione di pagare in oro, può benissimo pagare con carta aggiungendovi la differenza dell'aggio, nè il creditore può rifiutarla, poichè la carta è la moneta legale dello Stato. Dunque se voi non permettete i contratti in oro, ne seguirà che colui il quale vuole stipulare l'aggio ad onta della legge, lo prevede in una misura assai maggiore di quella che esiste nel giorno della stipulazione del contratto, e così, per evitare ogni pericolo, e porsi al sicuro, se l'aggio è al 17, egli lo fisserà per la sca-

denza del contratto al 20, al 25, al 30. Ecco dunque come la inibizione dei contratti in moneta metallica incrudelisce i danni del corso forzoso ed aumenti il disaggio della carta.

Tutte le osservazioni e gli argomenti che in questa materia possono attingersi nel campo pratico, quanto dalle dottrine giuridiche ed economiche, tutti tendono a dimostrare che i contratti in oro debbono essere permessi.

Il peggiore avviso di tutti poi (e mi pare che l'onorevole Romano tendeva a questo) sarebbe quello di lasciare le cose nello stato in cui si trovano, cioè abbandonare i cittadini alla incertezza dei loro contratti, obbligarli a dispendi, a litigare dinanzi ai magistrati. È il vero: *Deus tradidit mundum disputationibus hominum.*

Lo ripeto: posta la questione, noi dobbiamo risolverla.

Ora, essa non può essere risolta che in tre modi: o col dichiarare l'efficacia dei contratti, o col dichiararne la nullità, o coll'ammetterli solamente per le cambiali, come propone la Commissione.

La proposta della Commissione, cioè la efficacia limitata ai contratti commerciali, comprende gravi inconvenienti.

In primo luogo mostrerebbe esservi nella Camera una grande incertezza riguardo al principio. Si ritiene utile, e se ne procura l'applicazione per una parte; se ne teme il danno, e se ne impediscono gli effetti per l'altra. Si sanzionerebbe una disuguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, favorendo, con una distinzione odiosa, una classe di essi, permettendo loro di sottrarsi al diritto comune e negandolo a tutti gli altri. All'ingiustizia del corso forzoso, poichè il corso forzoso è una ingiustizia ed una violenza, si aggiunge anche quella del privilegio. Infine si promuoverebbe la simulazione dei contratti. Credo perciò che l'articolo della Commissione non possa incontrare il suffragio della Camera.

Il secondo modo di risolvere la questione, dichiarando la nullità dei contratti in oro, presenta inconvenienti non minori.

Si metterebbe la legislazione italiana in piena contraddizione colla legislazione di tutte le nazioni civili.

Si lederebbe il principio della libertà dei patti e della volontà dei contraenti.

Infine si renderebbero più funesti gli effetti del corso forzoso, e si aumenterebbe il disaggio, obbligando i contraenti a comprenderlo preventivamente nel prezzo.

Non resta dunque che una soluzione possibile e logica; quella di dichiarare efficaci tutte le obbli-

gazioni in moneta metallica sia in materia civile, sia in materia commerciale.

Questa disposizione è in armonia coi principii riconosciuti in questa legge; è in armonia coi principii della scienza legislativa, in armonia coi principii della scienza economica. È questo l'unico modo di risolvere la questione, e spero che la Camera vorrà fare buon viso al mio emendamento, con onorarlo del suo voto.

(Il deputato De Amezaga presta giuramento.)

PRESIDENTE. La parola su questo articolo spetta all'onorevole Michelini.

ROMANO. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Lo accenni.

ROMANO. Il mio pregevole amico, l'onorevole Englen, ha detto che la proposta fatta da me, di sopprimere, cioè, l'articolo 18, sarebbe la peggiore delle condizioni che si avrebbe potuto fare ai cittadini del regno d'Italia.

Sotto questo rapporto, io vorrei spiegare come egli abbia malamente inteso questa parte del mio discorso. Io non ho detto che bisognava abbandonare il cittadino all'incertezza dei giudizi.

Una volta che io ho detto che in questa questione la giurisprudenza sulle prime si mostrò contraria a simili contrattazioni, che dopo incominciò a reagire e si mostrò favorevole, e da ultimo, dopo sette anni, la maggioranza dei magistrati propende per la primitiva idea, per modo che oggi si potrebbe quasi dire diritto accettato in Italia che queste contrattazioni siano vietate, vede il mio onorevole amico e collega che io non voglio abbandonare all'incertezza i cittadini. Non voglio neppure che oggi si dia la interpretazione autentica che egli vorrebbe, per la semplicissima ragione che, dopo sette anni di esperimento e di lotta, quando la giurisprudenza può dirsi quasi stabilita, per lo meno saprebbe d'imprudenza che un corpo altamente politico quale è il Parlamento, ed all'occasione di una legge di provvedimenti finanziari, introduca l'autorevole sua voce in una questione che può dirsi aver fatto il suo tempo.

MICHELINI. Io darò il voto favorevole all'articolo 18 proposto dal Ministero; voterò più volentieri lo stesso articolo quale è stato emendato ed esteso dalla Giunta; finalmente voterò con compiacimento ancor maggior l'emendamento più largo degli onorevoli Englen e Griffini. Questo emendamento abbraccia ogni genere di contratti, i quali, ove l'emendamento sia dalla Camera approvato, potranno quindi innanzi stipularsi in oro.

Fra le altre considerazioni mi muove a così opi-

nare il rispetto dovuto alle private contrattazioni, cui le leggi debbono tutelare, delle quali debbono imporre l'osservanza, non autorizzare la violazione. Che cosa sono in sostanza le leggi politiche, le leggi civili se non patti tra i cittadini dello stesso Stato? La loro natura non è per certo diversa da quella dei patti fra privati.

Laonde i Governi debbono imporre l'osservanza degli uni e degli altri, ad eccezione siano contrari alla moralità o la loro osservanza nociva al pubblico bene. Nel caso nostro non si verificano nè l'una, nè l'altra di queste circostanze. Tuteliamo dunque la pubblica fede. Avvezziamo i cittadini a rispettarla. Questo è necessario in tutti i tempi: è necessario soprattutto in questi, in cui troppo frequenti sono i mancamenti di parola di ogni genere.

Io avrei ancora molte altre ragioni da addurre, ma proponendomi di parlare nello stesso senso dei due preopinanti, sostenendo gli stessi loro principii, le stesse opinioni, dovrei ripetere le cose da loro dette; il che non voglio fare per certo. Non sono solito ad abusare della indulgenza della Camera e non comincerò adesso.

Parmi miglior consiglio rispondere ad alcune obiezioni che sono state mosse dagli avversari dell'articolo 18, e sopra tutto alla maggiore estensione che gli è data dall'emendamento Englen e Griffini.

Primieramente credo essere pregio dell'opera avvertire, essersi di troppo esagerata l'efficacia di questo emendamento. Esso non snatura, non rende illusorie le disposizioni del decreto 5 maggio 1866, decreto che è per così dire la *Magna Charta* della circolazione cartacea; decreto in virtù del quale, in compenso di 250 milioni mutuati dalla Banca Nazionale al Tesoro dello Stato, le si concede il corso forzoso dei suoi biglietti. Nessuno di noi, lo dico all'onorevole Romano, ha colpa o merito di questo decreto, perchè non è stato fatto dal Parlamento.

In fatti quale sarà l'effetto dell'emendamento Englen, ove sia ridotto in legge? Sarà quello che il debitore, il quale siasi obbligato di pagare in oro od argento, dovrà alla scadenza eseguire tali pagamenti con tali metalli, ovvero, non trovandoli, pagare l'aggio, cioè la differenza tra il valore di essi ed il valore dei biglietti di Banca, aventi corso forzoso.

Forse che questo lede menomamente il meccanismo del corso forzoso? Forse che reca il menomo danno agli istituti di credito, a favore dei quali esso è stabilito? No per certo. Gli istituti di cui parlo non si preoccupano di certo di questo nostro articolo 18 e degli emendamenti, cui esso dà luogo.

Ma un valente oratore diceva che da esso grande

nocumento può venire alle classi inferiori della società, ai miserabili che ricorrono ai mutui.

Quando parla l'oncrevole Mussi, noi tutti, amici ed avversari suoi, lo ascoltiamo sempre con grande compiacimento. Tutti *intenti ora tenemus*, come se parlasse Enea.

Udendo, per esempio, il suo discorso di ieri io mi sono ricordato di un tempo già remoto, quando in sull'esordire dei miei studi di economia politica leggeva: *Les dialogues sur le commerce des blés*, di Ferdinando Galliani. (Tutti sanno che furono scritti in francese e pubblicati per la prima volta in Parigi.)

Circa quest'opera del valente economista napoletano, Voltaire in una lettera a Diderot diceva parere che fosse stata scritta colla cooperazione di Plutone e di Molière (*Si ride*), volendo alludere all'alleanza della validità degli argomenti, e della piacevolezza dello stile.

Ebbene, io credo che il simile si potrebbe dire di parecchi discorsi del deputato d'Abbiategrasso.

Trovansi in essi accanto a sana critica eleganti frizzi, e ciò che gl'Inglese chiamano *humour*.

Quindi a me riuscirà malagevole il confutare talune delle sue opinioni. Mi vi proverò tuttavia *pour l'acquit de ma conscience*, affinché non sembri debole difensore del vero, o di ciò che credo tale.

All'onorevole Mussi adunque fanno compassione i miseri, coloro che, costretti da incalzanti bisogni, cercano mutui. Essi dovranno soggiacere alla dura condizione imposta dai ricchi mutuanti di pagare in oro, quantunque non ricevano che carta. Venuto il tempo del pagamento, e non trovandosi oro, verseranno in tristissime condizioni. Così, secondo il deputato di Abbiategrasso, i ricchi avranno oro ed argento, i miseri avranno carta.

Pur troppo questo luttuoso quadro è fondato sul vero.

Quando in questo recinto si fa appello alla commiserazione, questo appello trova eco nel cuore di ognuno di noi. Ma se effetto di cotale appello è di portare le mani alla borsa, non è, non può, nè deve essere di fare elemosina come legislatori.

La beneficenza è una grande bella virtù, ognuno deve esercitarla secondo le proprie forze, deve esercitarla con occulatezza, acciò non faccia più male che bene, come accade quando si fomenta l'ozio e l'infingardaggine; ma la beneficenza è virtù morale, non civile. Non può essere virtù legale, perchè se lo fosse, i poveri, sicuri che altri provvede ai loro bisogni, non penserebbero più a provvedervi eglino stessi; si cadrebbe nella carità legale colle sue disastrosissime conseguenze.

I miseri avranno carta, i ricchi avranno oro ed argento, sì, ma come questi hanno pane, hanno abiti migliori di quelli. Forse che l'emendamento Englen aggrava la condizione dei primi? No per certo; imperciocchè, ove non fosse dalla Camera approvato, i ricchi, che lo vogliono, troverebbero altri mezzi per pesare sui poveri, stipulando, per esempio, interessi maggiori, la qual cosa essi possono fare secondo le legislazioni, che come la nostra non limitano gl'interessi, non hanno il senato consulto macedoniano. Che cosa impedisce, per esempio, al creditore di stipulare un aggio doppio di quello che dovrebbe pagare il debitore per eseguire il pagamento in moneta?

L'usura, l'abuso che il ricco fa del povero che si trova in istrettezze, è una di quelle piaghe social che sono inerenti alla umana natura. Essa è sempre stata, è, e sarà. La vediamo imperversare presso tutti i popoli antichi, gli Ebrei, i Greci; imperversava qui in Roma. Imperversò più o meno nel medio evo: imperversa adesso, malgrado la presente civiltà. Sempre ma sempre inutilmente si sono cercati rimedi, come l'anno sabatico, la legge agraria, ecc. Anzi i rimedi diretti, aggravano la condizione dei miseri, cui si vuole sollevare.

La legge, la quale limiti gl'interessi, la quale esima il creditore dal pagamento di tutto o di una parte del capitale, aggrava la costui condizione, in quanto che non troverà più nessuno, o troverà più pochi che gli facciano credito. Ad un figlio di famiglia, il quale non sia dalla legge costretto a pagare, ma solo dalla propria coscienza, si domanderanno interessi maggiori per tale eventualità.

Io non approvo l'arresto personale per debiti, e sono lieto di trovarmi d'accordo in questo col nostro collega Romano; lo credo una barbarie, una macchia della presente civiltà. Mi basterebbe per persuadermene la ripugnanza con cui i magistrati, costretti dalla legge, lo infliggono, come pure la pubblica riprovazione che perseguita i creditori che lo invocano. Non vuolsi confondere la libertà dei cittadini colle sostanze. Ma se l'arresto personale per debiti è riprovato dalla legislazione, è certo che, essendo alcune volte una maggiore guarentigia pel creditore di conseguire il fatto suo, somministra al debitore facilità di trovar danaro.

Dunque stia pure tranquillo il deputato di Abbiategrasso, di cui lodo la nobiltà dei sentimenti, che l'articolo 18, anche coll'estensione che gli si vuol dare, non aggraverà per nulla la condizione di coloro che abbisognano di contrar mutui.

Un'altra ragione che induce lo stesso deputato a respingere l'articolo 18 è che esso non ha che fare

colla sostanza della presente legge; della quale è scopo di regolare la circolazione cartacea durante il corso forzoso, laddove a tale soggetto è estraneo l'articolo 18.

Questo è vero, e si potrebbe dire: *Non est hic locus.*

Ma non sarebbe la prima volta che noi, facendo leggi aventi uno scopo determinato, v'inseriamo disposizioni, a quello scopo estranee, ma che crediamo utili. Ci si presenta l'occasione, e non la lasciamo sfuggire. Ebbene facciamo lo stesso adesso.

Io adunque darò il mio voto all'emendamento Englen e Griffini, perchè è il più largo, subordinatamente a quello della Giunta, finalmente all'articolo 18 del Ministero.

Quanto a questi due ultimi non ho nulla che dire. Se saranno posti in votazione, li voterò come sono. Ma quanto alla versione Englen, propongo un emendamento.

Delle cambiali breve è la durata. Ma lunga è talvolta la mora che il creditore concede, o che il debitore si piglia per gli altri pagamenti. Quindi ve ne possono essere di quelli, la cui origine risalga ad un tempo anteriori al 1° maggio 1866. Ora io non vorrei che per effetto di questa legge i creditori aventi titoli anteriori al 1° maggio suddetto abbiano diritto di farsi pagare in oro od argento. Cotale diritto è estinto col detto decreto del 1866; non può, non deve più rivivere.

Di questo credo che siamo tutti d'accordo. Ma bisogna esprimerlo nella legge per togliere ogni dubbio nell'applicazione di essa. Non bisogna lasciare i magistrati nel dubbio, di modo che gli uni interpretino la legge in un modo, gli altri in un altro, dal che nasce disuguaglianza fra i cittadini. La legge debb'essere così chiara ed esplicita che il magistrato non abbia da far altro che esaminare se essa si applichi sì o no al caso che ha sotto gli occhi.

Laonde, non volendo fare una legge, dichiarativa asteniamoci dal pronunciare circa i casi che sono succeduti e che ancora succederanno dal 1° maggio 1866 alla pubblicazione della presente legge. Questo non è il nostro ufficio; deploriamo la diversa interpretazione data ad una medesima legge da diversi magistrati; ma rispettiamo le attribuzioni. Noi teniamoci nelle nostre.

Ma ora che facciamo una legge nuova, della quale dubitar si potrebbe se faccia risuscitare antichi diritti, sciogliamo ogni dubbio, diciamo apertamente di no.

L'emendamento che io propongo già ebbe l'approvazione di parecchi dei nostri colleghi, ai quali

ne ho privatamente parlato. Spero che avrà anche quella del Ministero, della Giunta, della Camera intiera.

Esso consiste nell'aggiungere le parole: *dalla pubblicazione della presente legge*, di modo che l'emendamento Englen sarebbe così concepito: « Dalla pubblicazione della presente legge è riconosciuta efficace la stipulazione dei pagamenti in moneta metallica. »

Siccome il mio emendamento non si riferisce che alla proposta Englen e Griffini, così lascio al signor presidente il determinare quando abbiassi a porre in votazione.

TEGAS. Mi dispiace di non potere essere d'accordo coll'antico mio collega l'onorevole Michellini; egli vota tutti gli emendamenti presentati ed io sono costretto a pregare la Camera a riflettere bene alle conseguenze gravissime che possono derivare da taluno di questi emendamenti.

Quanto all'articolo 18 della Commissione non è altro che la consacrazione di un fatto compiuto, poichè quelli i quali s'intendono di cose commerciali sanno che il commerciante è già costretto a venire a questa stipulazione di cambiali con pagamento in oro, massime per i cambi coll'estero. Questi contratti ora si fanno in buona fede, eccettochè nel Veneto, dove c'è una legislazione diversa, e quindi, in caso d'inadempimento dell'obbligazione, non è necessario ricorrere ai tribunali.

Ora, per questa ragione può essere utile che questo fatto resosi necessario venga consacrato dalla nostra legislazione, tanto più perchè la cambiale per se stessa non è un privilegio, come diceva l'onorevole Romano, poichè si può fare fra commercianti come fra non commercianti, purchè sia per cause commerciali, per mezzo di cambiali. La differenza che passa tra la legislazione austriaca e la nostra, consiste in ciò, che la cambiale qui si deve fare di luogo in luogo per essere valida, mentre colà si fa anche sulla stessa piazza.

Del resto non vi sarebbe, secondo me, altra differenza; ma la cosa cambia se noi vogliamo dal dominio commerciale delle cambiali estendere la facoltà delle stipulazioni in oro, come viene proposto dagli onorevoli Griffini ed Englen, e come credo proponga anche l'onorevole Fossa. In questo caso noi entriamo a far sì che si sostituisca, in tutte le contrattazioni civili, al tipo legale della carta-moneta l'altro tipo in oro a cui non si era più usati dopo la promulgazione del decreto legislativo 1° maggio 1866. In altri termini si verrebbe a stabilire una doppia circolazione nella quale l'oro fa concorrenza

alla carta, venendo necessariamente a pregiudicare maggiormente il tipo unico legale che è quello della carta-moneta.

Io credo che gli effetti verrebbero a farsi sentire in tutti i contratti, e ciò, o signori, cadrebbe di certo a danno di chi? Cadrebbe a danno di coloro i quali più soffrono già dal regime del corso forzoso, come sono i creditori dello Stato, come sono gli stipendiati, i pensionati, ed anche gli operai, perchè, come tutti sanno, la remunerazione della mercede non cresce in proporzione del deprezzamento della carta. Ne soffriranno tutti i consumatori che hanno bisogno di una data merce di necessità, come gli alimenti e la pigione, che sono in numero maggiore.

Ammettendosi queste stipulazioni dei contratti in oro, necessariamente, siccome tutte sono regolate dai rapporti della domanda coll'offerta, dove la domanda superi l'offerta, succede elevamento di prezzo: così tutti quelli che hanno bisogno di una data merce dovranno subire la legge di chi ha in mano il valore o il capitale e che può monopolizzarlo; di chi ha in mano il mezzo per dominare il mercato; come in Roma e nelle altre città importanti si farà, per esempio, sopportare agli abitanti tutto il rischio, mentre ora sarebbe equilibrato tra l'inquilino e il proprietario.

Questa disposizione non avrebbe altro effetto che di peggiorare le conseguenze già deplorabili ed anormali del corso forzoso, il quale non solamente è una imposta gravissima su tutta la nazione, ma è un ingiusto spostamento di ricchezza; in quanto che generalmente ne profittano i manifatturieri, i banchieri ed i negozianti, i quali si rivalgono sui consumatori, mentre invece la classe più numerosa della popolazione non può rivalersi su alcuno.

Essa vede rincarire tutte le cose, ma non vede crescere i salari e gli stipendi, nè l'interesse o i fitti dei capitali. Questa classe soffre tutto il disagio, mentre l'altra non lo sente; la redazione di questo emendamento non potrebbe che peggiorare la condizione delle cose.

Nè si invochi la libertà delle contrattazioni.

L'onorevole Michellini se ne ricorderà: noi abbiamo sostenuto insieme, nel Parlamento subalpino, la libertà dell'interesse, che venne proposta dal conte di Cavour. Ma le leggi economiche non si possono applicare in ogni caso ed in tempi eccezionali ed in circostanze anormali; sarebbe come se si volessero applicare le leggi politiche e le leggi fisiche ed igieniche ad ogni popolo e paese in ogni tempo. Si peggiorerebbe certamente la loro condizione.

Si parlò dei mutui ipotecari. Sapete perchè non se ne fanno più?

Si è per l'influenza che il credito pubblico esercita sul privato. Rialzate la rendita, ispirate fiducia, e vedrete i capitali rivolgersi all'agricoltura ed ai mutui ipotecari.

Ma anch'io mi interesso per la classe degli agricoltori e desidero che sia migliorata la condizione loro, ma non credo che in questo modo si migliorerebbe, anzi credo che si peggiorerebbe. Perocchè che cosa ne avverrebbe? Che coloro i quali avrebbero stretto bisogno di danaro lo prenderebbero a qualunque costo, poi giunti all'epoca della scadenza, oltre al capitale ed agli interessi, dovrebbero sborsare anche la differenza di valore tra l'oro e la carta, che in quel momento potrà essere grandissima. Ora, chi di noi vorrebbe trovarsi nella condizione di questo proprietario che dovrebbe restituire, oltre il capitale, una differenza forse della metà, e che si troverebbe totalmente rovinato? Ma perchè esporre a quest'alea il solo debitore? Lasciate che il premio d'assicurazione sotto forma d'interesse si stabilisca liberamente fra le parti, ma non diamo una libertà di patto che deriverebbe soltanto dal corso forzato, non introduciamo in nome della libertà questo peggioramento della condizione forzata, eccezionale, dello stato d'assedio, in cui si trova il credito.

Tutti ammettono che nel corso forzato non è possibile ricorrere alle massime generali dell'economia politica, ma che deve essere accettato in tutte le sue conseguenze, come legge d'ordine pubblico, di suprema necessità finanziaria.

Parmi, del resto, che gli stessi proponenti degli emendamenti si siano confutati gli uni cogli altri. Infatti, l'onorevole Griffini ha basato la sua argomentazione sulla maggiore ricerca dell'oro e sulla maggiore offerta che se ne farebbe, e quindi su due correnti che si stabilirebbero con grande beneficio della nazione.

L'onorevole Englen invece ha detto che la ricerca dell'oro non crescerà, ma tutto si ridurrà al pagamento della differenza del prezzo tra l'oro e la carta.

Ora, se l'effetto si riduce a questo, i fenomeni accennati dall'onorevole Griffini non si verificerebbero, e quindi non si avrebbe il beneficio da lui accennato di veder comparire l'oro sul mercato, di vederlo trar fuori dagli avari scrigni ove giace sepolto.

Ho visto che all'articolo 13, dove si parla di allargare alquanto i limiti della espansione della carta delle Banche, si parlò moltissimo di mettere un freno a che l'emissione non eccedesse. Io non sono perfettamente d'accordo in questo, con quelli i quali

temono molto da questa espansione di carta per parte delle Banche, poichè questa è cercata e desiderata dal vero commercio che ne ha bisogno, e credo che il commercio in molte circostanze abbia sofferto per la diminuzione degli sconti.

Io non temo questa emissione di carta, perchè non è che una anticipazione di capitale, un mutuo, quando si portano i titoli a scontare alla Banca Nazionale o ad altre Banche; io temo le emissioni di carta che si fanno dal Governo, perchè servono a riempire un vuoto di cassa; e invece di dare in moneta centò non dà che un'obbligazione in pagamento ai creditori che poi devono scontarla sulla piazza al prezzo che corre.

Ma ora io dico: se la Camera ha temuto questa espansione, perchè vorrà venire ora a togliere questo limite ai contratti fatti per oro, e mettere in larga concorrenza la carta stessa, quasi che la carta non bastasse per tutte le contrattazioni civili? quasi che il miliardo e mezzo di carta che circola non fosse sufficiente? La questione sta propriamente nel rischio, e questo si potrebbe evitare in molti casi, e infine si residuerebbe molte volte, come ha detto l'onorevole Englen, nel pagamento della differenza tra l'oro e la carta.

Per queste considerazioni io credo che sia molto più prudente non estendere ad altre contrattazioni la facoltà accennata negli ultimi emendamenti proposti, ma restringersi, tutt'al più, nell'ordine del giorno stato presentato in ultimo dalla Commissione, come viene chiaramente, e con maggiore precisione, determinata per le cambiali ed i biglietti all'ordine.

Io credo però, d'accordo cogli onorevoli preopinanti, che sia necessario che la Camera si spieghi chiaramente su questo punto.

È indubitato che noi ci troviamo davanti ad una giurisprudenza incerta e discordante. Ora, a me pare che, stando al disposto del decreto del 1° maggio 1866, non vi possa essere dubbio.

Tuttavia questo è un fatto che la Corte di cassazione di Napoli ha giudicato diversamente. Io ho alto rispetto per tutti i magistrati, ma ad ogni modo ritengo che sia necessario che le cose siano ben chiaramente definite, onde evitare le questioni, quasi che il nostro paese non avesse abbastanza liti da sbrigare.

Si dica chiaramente se si intende che d'ora in avanti si possano solò stipulare pagamenti in oro per le cambiali. Io credo che questo non produrrà un grave inconveniente. La cambiale naturalmente è quel titolo che più indica la ricchezza commerciale del paese, è quello che stabilisce i rapporti

internazionali, è il riassunto, direi quasi, della civiltà del paese e del suo progresso. Si dia adunque questo privilegio, dirò così, alla cambiale, ma l'estendere questa misura a tutte le contrattazioni, io credo che sarebbe una vera negazione del corso forzato; io credo che sarebbe andar contro a tutti quegli sforzi che si fecero in questa discussione per sostenere la carta, sia delle Banche, sia consortile. Se noi vogliamo realmente che questa carta si mantenga, non dobbiamo comprometterne il prestigio, non dobbiamo demonetizzarla.

L'onorevole Griffini diceva che questo giova alla abolizione del corso forzato. Ma se vedessi che fossimo vicini all'abolizione del corso forzato, io allora sarei disposto ad accettarlo, perchè vorrebbe dire che avremmo la rendita all'85 e l'aggio al 2 o al 3, e allora qualunque esperimento pericoloso *in anima vili* io lo adotterei volentieri; ma si può dire che noi siamo vicini alla cessazione del corso forzato, quando noi facciamo una legge che lo disciplina ed abbiamo davanti a noi una prospettiva ben diversa da quella che vagheggia l'onorevole Griffini?

Io comprendo che nel 1869 e nel 1870, quando venne alla Camera questa proposta, trovasse molti fautori, in quanto che allora l'aggio era al 3 o al 4 per cento, ma ora che le condizioni sono così mutate, io non credo più che questa proposta si possa adottare. D'altronde, se anche allora essa fu trovata molto grave, e lo stesso onorevole Maurogò nato disse che era degna delle più serie meditazioni, perchè poteva aggravare la condizione delle cose, se vi erano allora delle serie apprensioni, tanto più vi devono essere adesso che le condizioni si sono pur troppo peggiorate.

Si è detto che le nazioni le più civili hanno fatto così e si è citato l'esempio dell'Austria e dell'America.

Prima di tutto bisogna vedere se le condizioni sono perfettamente identiche, perchè se il terreno non è adatto, se le condizioni non sono uguali, l'esempio non può calzare. Quanto poi all'Austria, dirò prima di tutto che non vorrei mai imitarla nei suoi provvedimenti finanziari e commerciali, e come non vorrei si fosse imitata nella ritenuta sulla rendita, così non vorrei neppure imitarla nei suoi provvedimenti cartacei. Aggiungo poi che in Austria questi contratti sono determinati; bisogna che vi sia il pagamento in moneta metallica per obbligare alla restituzione nella stessa specie; il che è più limitato della proposta degli onorevoli preopinanti, i quali andrebbero al punto di ammettere indistintamente tutti i pagamenti

per qualunque titolo siano fatti. Si vede che gli onorevoli Griffini, Englen e Michelini hanno voluto dare all'oro non solo la qualità di merce: essi verrebbero a tal punto da sostituire al tipo carta di nuovo il tipo metallico.

Ora domando se si possa venire a questo provvedimento nel regime del corso forzato. Capisco che tutto questo è contrario ai principii economici, ma i principii economici pur troppo non hanno applicazione nel regime del corso forzato, che è combattuto da tutti gli economisti. Quindi prego la Camera di voler respingere tutti gli emendamenti proposti e di attenersi per ora alla nullità di tutti i contratti in oro, salvo per le cambiali.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prendo la parola per precisare i termini della questione.

Credo che il consentire colla Commissione nell'aggiungere alle cambiali i conti correnti e i depositi presso le Banche e le Casse di risparmio, segni l'estremo limite al quale possiamo andare. Un passo più oltre mi parrebbe assolutamente imprudente. Nè giova qui argomentare a fil di logica che se si accettano i contratti di una specie bisogna accettarli tutti, o non accettarne alcuno. Nelle condizioni in cui ci troviamo, il riconoscere tutti i contratti fatti in oro, avrebbe le conseguenze che ha benissimo esposte l'onorevole preopinante, mentre col non riconoscerne alcuno si chiuderebbe la via ad un esperimento che, senza essere pericoloso, può essere molto utile, perchè potrebbe richiamare nel nostro paese una maggiore quantità d'oro rendendone così minore la ricerca e minore l'aggio.

Prego dunque la Camera di non volersi lasciar trarre a partiti estremi. La prego anche di considerare che tutta l'importanza di quest'articolo sta nella misura in cui è tenuto, misura la quale permette di fare un'esperienza probabilmente molto utile e scevra di pericoli e d'avventure che potrebbero essere molto dannose in tempo di corso forzato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la proposta di chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La porrò ai voti, ben inteso che rimarranno a svolgersi gli emendamenti presentati.

NERVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Contro la chiusura?

NERVO. Vorrei chiedere uno schiarimento alla Commissione, riguardo a quest'articolo. Se si vota ora un articolo che implica la facoltà di emettere cambiali pagabili in oro, questo si connette strettamente

coll'articolo 17 che tratta della mobilitazione delle riserve metalliche... (*No! no!*)

PRESIDENTE. Non si connette: l'articolo può stare da sè. Ma le dirò che c'è una proposta sospensiva che poi comunicherò alla Camera. Dunque pongo ai voti la chiusura...

MEZZANOTTE, relatore. Mi riservo di fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Non vi è dubbio, poichè c'è una nuova redazione. Spetta alla Commissione il diritto di spiegare le ragioni del suo nuovo articolo. Rimangono poi ancora la proposta Fossa e quella sospensiva sottoscritta dagli onorevoli Branca e Seismit-Doda, che saranno svolte ove siano appoggiate.

Intanto pongo ai voti la chiusura della discussione sull'articolo 18.

(È approvata.)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Fossa che è stampato.

Egli propone che, soppresso l'articolo 18 del progetto della Commissione, vi si sostituisca il seguente:

« È valido il patto col quale si stabilisce che i pagamenti debbano essere fatti in moneta metallica.

« Il pagamento potrà eseguirsi o in moneta metallica o in biglietti aventi corso forzoso ed inconvertibili o in biglietti aventi corso legale in conformità dell'articolo 15 della presente legge, con l'aggio, nel caso in cui il pagamento sia fatto in biglietti, portato nel listino della Borsa più vicino al luogo nel quale deve seguire il pagamento.

« Però, le cambiali, i conti correnti e i depositi presso le Banche e le Casse di risparmio per cui siasi stipulato il patto del pagamento in moneta metallica dovranno sempre pagarsi nella moneta convenuta. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Fossa ha facoltà di parlare.

FOSSA. Mi affretto, prima d'ogni cosa, di dichiarare che la proposta che ho avuto l'onore di presentare non è in tutto di mia iniziativa, di mia esclusiva proprietà, perciocchè essa non sia che la riproduzione nella massima parte, nella parte più importante, della proposta che aveva presentata la Commissione che nel 1870 fu incaricata di esaminare il progetto di legge dell'onorevole Sella per i pagamenti in valuta metallica, e della quale fu relatore uno dei più distinti nostri colleghi, uno dei più eminenti giureconsulti d'Italia, l'onorevole Pisanelli. E questa dichiarazione io faccio di buon grado, volentieri assai, sia per sdebitarmi dirim-

petto a coloro che potessero per avventura sospettare che io volessi farmi merito dell'ingegno e degli studi altrui, e sia per dare alla proposta che ho fatta quell'autorità che essa non potrebbe avere dalla mia persona e che invece ritrae grandissima dalle persone egregie e competentissime delle quali quella Commissione si componeva. La quale autorità tanto più ora mi è necessario invocare di fronte alle parole testè pronunciate dall'onorevole ministro delle finanze, che manifestano chiaramente come egli non sia disposto ad acconsentire all'estensione della validità dei patti del pagamento in moneta metallica oltre le cambiali, i conti correnti e i depositi presso le Banche e le Casse di risparmio.

La proposta come fu da me formulata e come trovasi stampata e distribuita ha tre concetti. Col primo proclamo la validità dei patti del pagamento in moneta metallica per tutti i contratti, senza distinzione fra i contratti civili e i contratti commerciali, fra i mutui con ipoteca o senza e le vendite, gli affitti ed ogni altra specie di convenzione. Nè per questo io credo di violare la sostanza della legge sul corso forzoso, perchè il patto del pagamento in moneta metallica, come io l'intendo colla mia proposta, non importa la facoltà di rifiutare la carta, nè vale ad attribuire alla carta un valore minore di quello che la legge le impone, importa soltanto, è d'uopo ciò ben avvertire, che si assuma nel contratto, fra le parti contraenti, come stima del credito la moneta metallica, una merce il cui valore è meno variabile di ogni altra merce. Rendo ad un tempo omaggio alla santità, alla inviolabilità dei patti: *pacta servanda*.

Col secondo concetto stabilisco e determino gli effetti legali del patto del pagamento in moneta metallica. Do il diritto e la facoltà al debitore di pagare o in moneta metallica o in biglietti aventi corso forzoso ed inconvertibili, o in biglietti aventi corso legale in conformità del già votato articolo 15, con l'obbligo però, nel caso in cui il pagamento abbia luogo in biglietti, di aggiungere l'importo della differenza fra il valore reale ed il valore nominale del biglietto, ossia l'aggio. È l'*id quod interest*, in cui si risolve in caso d'inadempimento ogni obbligazione di dare o fare. Ciò che sarebbe la conseguenza della condanna in caso d'un giudizio, lo converto in una facoltà in genere pei debitori, lo erigo in principio e per la ragione che siamo costretti a vivere sotto l'impero del corso forzoso, la cui cessazione è, e sarà ancora, a mio credere, per molto tempo, come la fata Morgana, a cui sempre si corre dietro senza mai poterla abbracciare. Che anzi, è appunto perchè io non m'illudo e credo che,

nostro malgrado, l'impero del corso forzoso sarà per durare ancora per molto tempo, perchè non dipende solo dalla nostra volontà di farlo cessare, che io trovo necessario che siano per legge invariabilmente e con precisione determinati gli effetti legali dei patti del pagamento in una piuttosto che nell'altra specie di valori.

La Camera nel 1870 adottò la sospensiva a riguardo della proposta dell'onorevole Pisanelli nella speranza che fosse possibile di presto togliere il corso forzoso; ora io riproduco quella proposta, perchè veggio lontano il giorno della cessazione dei mali che questa piaga cagiona al paese.

Col terzo concetto della mia proposta, in vista delle speciali esigenze del commercio e degli usi commerciali, che io qui non ripeterò, perchè furono assai bene, e meglio di quello che io potrei fare, dimostrati poc'anzi dall'onorevole Tegas, e, dirò anche, in considerazione della speciale natura, dell'indole, dell'origine storica dei contratti dei quali vado a fare cenno, stabilisco un'eccezione quanto alle cambiali, ai conti correnti ed ai depositi presso le Banche e le Casse di risparmio, volendo che in essi, soltanto in essi, il patto del pagamento in valuta metallica abbia sempre l'effetto di obbligare il debitore al pagamento nella moneta convenuta.

Particolarmente quanto alle cambiali, sarebbe ingiusto e pericoloso vincolare la libertà di chi vende una merce ed impedirgli di permutarla in altra merce. Quando una cambiale è stata accettata in una specie di moneta, essa deve pagarsi in quella identica specie che fu convenuta, anche se si trattasse di una moneta fuori di corso. Per le cambiali poi coll'estero vi ha una necessità indiscutibile. Il commercio coll'estero viene grandemente impedito, se non annullato, dal corso forzoso, i negozianti esteri non volendo avere rapporti di affari con un paese dal quale non possono essere sicuri di ricevere l'integrale restituzione dei loro capitali. Non si può fare a meno adunque, nell'interesse del commercio coll'estero, che sanzionare quest'obbligo di pagare le cambiali nella moneta indicata nell'accettazione e non altrimenti.

Colle cambiali metterei anche i biglietti *all'ordine*. Parmi evidente inoltre che non vi sia alcuna ragione per proibire a chi è possessore di oro di depositarlo, o perchè sia meglio custodito, o per trarne un interesse qualsiasi, e che si violerebbe ogni principio di giustizia se il depositario non fosse obbligato a restituire in oro il deposito che in oro aveva ricevuto.

Sono, o signori, profondamente convinto che dal lato economico molti sarebbero i vantaggi che de-

riverebbero dall'adozione della proposta che ho l'onore di svolgere. Essa grandemente gioverebbe al commercio ed al movimento degli affari, perchè faciliterebbe le contrattazioni, promuoverebbe il ritorno dell'oro alla circolazione, od almeno ne diminuirebbe gli ostacoli, procurerebbe il ribasso nei cambi e negli aggi. Fate che il contraente non possa dubitare che il suo debitore con mala fede appoggiata alla legge, possa esporlo al danno ed alla perdita del disaggio della carta-moneta, e vedrete che egli non avrà più difficoltà a contrattare, perchè la sicurezza è l'anima dei contratti; vedrete che il possessore dell'oro sarà meno restio a cavarlo dai suoi scrigni e gettarlo sul mercato. Attraete sul mercato alla circolazione una maggiore quantità di oro, e vedrete che l'aggio dovrà discendere, diminuire. La validità assoluta del patto del pagamento in oro nelle cambiali, l'efficacia di detto patto nel senso almeno dell'aggiunta dell'aggio per gli altri contratti si sussidiano vicendevolmente a mettere in circolazione una maggiore quantità di moneta metallica.

Io ho pensato, riflettuto moltissimo per quali motivi mai si potesse avere da molti degli egregi nostri colleghi, dalla maggioranza della Commissione, dall'onorevole ministro delle finanze tanta ripugnanza ad estendere la validità del patto del pagamento in valuta metallica a tutti i contratti; cercai di conoscere questi motivi, e mi sentii ripetere che essi consistevano nel pericolo del deprezzamento della carta-moneta, dell'avvilimento della medesima. Non si può, si va dicendo, dirimetto alla legge del corso forzoso, ammettere la validità di un patto che demonetizza la carta.

Ebbene, io credo che a fronte della mia proposta questa obiezione non abbia alcun valore. Io non perseguito la carta, non le do il bando; niente affatto, io la riconosco, come a riconoscerla mi obbliga la legge sul corso forzoso; ma, come ho premesso, soltanto assumo nei contratti, e come misura del credito fra i contraenti, la moneta metallica, una merce il cui valore è meno variabile di quello di ogni altra merce. Io ammetto che il pagamento sempre possa farsi, meno i casi di eccezione, in carta-moneta con la sola aggiunta dell'aggio; ed è evidente che, dal momento che i pagamenti possono sempre egualmente farsi in carta-moneta, questa sarà sempre egualmente o quasi egualmente ricercata, e che quindi non solo la carta-moneta non viene ad essere demonetizzata, ma che nemmeno vi può essere pericolo di deprezzamento o disaggio della stessa. Per altra parte nessuno, io penso, potrà o vorrebbe mettere in dubbio che la validità

del patto del pagamento in moneta metallica anche limitata nelle sue conseguenze, come io la propongo, debba raggiungere lo scopo di accrescere la circolazione della valuta metallica; non ho sentito che alcuno abbia sollevato questo dubbio o che lo abbia dimostrato fondato, e allora proprio non saprei comprendere come per la validità di detto patto ne potrebbe venire deprezzata la carta-moneta, perchè è saputo, ed ho sempre sentito ripetere e dagli economisti e su tutti i banchi di questa Camera, che per l'aumento della circolazione della valuta metallica invece di accrescere diminuisce l'aggio della carta-moneta. La facilità di cangiare la carta-moneta col l'oro e la diminuzione dell'aggio certamente non sono segni del deprezzamento dei biglietti. L'Austria, o signori, non ebbe tanti timori ad adottare disposizioni consimili a quelle che ora si proporrebbero.

M'accorgo però d'avere detto intorno alla questione economica più di quanto era mio intendimento di esporvi, perchè non essendo arrivato abbastanza in tempo per iscrivermi fra i primi, nella discussione dell'articolo 18, non posso avere l'intenzione di fare un lungo discorso sopra una materia tanto splendidamente, tanto dottamente già trattata dagli oratori che mi hanno preceduto. Io mi sono principalmente prefisso, colla proposta che ho fatta, di richiamare tutta l'attenzione della Camera sullo stato della giurisprudenza spiegatasi dopo il regio decreto 1° maggio 1866 intorno alla validità o meno dei patti pel pagamento in valuta metallica e di dare occasione, quanto meno, ad una interpretazione legislativa della disposizione dell'articolo 3 di quel regio decreto. Ricorda la Camera che da quell'articolo è stabilito che i biglietti della Banca Nazionale dovessero avere corso forzoso, che dovessero essere ricevuti dalle casse pubbliche e dai privati al loro valore nominale, non ostante qualunque disposizione di legge o patto in contrario.

L'articolo 3 di cui si tratta non poteva essere più chiaramente redatto; nullameno, ad onta di tanta chiarezza, si elevò la questione se fossero validi ed efficaci i patti di pagamento in valuta metallica stipulati dopo il 1° maggio 1866. Forse vi contribuì non poco il Governo stesso che per tutti gli affari fatti con la Regia e per le obbligazioni demaniali ha promesso i pagamenti in oro, che autorizzò alcuni comuni, per esempio, Napoli e Firenze, e le società delle ferrovie meridionali, ad emettere obbligazioni rimborsabili in oro. Nè di ciò potrei dargli lode. Intanto le opinioni della magistratura si divisero, ed alcune delle Corti tennero per la va-

lità del patto ed altre per la nullità; e la stessa Corte di cassazione di Napoli dapprima disse nullo il patto, dappoi, contraddicendosi, lo disse valido, ed ora ritornò alla prima opinione e di nuovo si dichiarò per la nullità; ed in quest'ultimo senso pare vada ora piegando la maggioranza dei tribunali.

Però indagando nelle raccolte della giurisprudenza troviamo che sono per la validità del patto la Cassazione di Napoli, decisione 22 dicembre 1870; la Corte di Catania, decisione del 1° febbraio 1869; la Corte di Palermo, decisione del 16 aprile 1870; la Corte di Napoli, decisioni del 1° febbraio 1868 e 7 giugno 1871; e le Corti di Macerata e di Venezia, decisioni del 31 maggio e 27 dicembre 1872. Troviamo che stanno per la nullità del patto la Cassazione di Napoli, con decisione del 12 dicembre 1868, disdetta dalla decisione del 22 dicembre 1870; la stessa Corte di cassazione di Napoli, con sentenza del 18 aprile 1873; la Corte d'appello di Napoli, con sentenza pure del 18 aprile 1873; la Corte di cassazione di Palermo con sentenza dell'11 gennaio 1873; il tribunale di terza istanza di Venezia con le sentenze del 1° maggio e 11 luglio 1868; la Corte di Milano, con decisione del 17 settembre 1867; di Modena, con sentenza del 4 marzo 1869; di Napoli, con decisioni del 17 luglio 1868 e 19 luglio 1869; di Catanzaro, con sentenza del 22 dicembre 1871; di Torino, con sentenze del 5 luglio 1867 e 23 dicembre 1872; la Corte di cassazione di Firenze, con recentissima sentenza riportata negli annali di giurisprudenza italiana, volume 8°, fascicolo 1°; e il Consiglio di Stato, con parere del 27 giugno 1867. Fra gli scrittori e fra i giureconsulti non sono meno discordi le opinioni su questa questione. Si può più a lungo tollerare un tale stato di cose? Si può tollerarlo dove abbiamo tuttora l'assurdo della coesistenza delle quattro Corti di cassazione? E se domani due di esse si pronunziassero fermamente per la validità del patto e due per la nullità? Signori, vi ha un flagello che non è minore del corso forzoso, che è un altro corso forzoso per le perturbazioni gravissime, per i danni immensi che può cagionare, e consiste nella dubbiezza, nella instabilità delle contrattazioni, nella dubbietà, nell'incertezza delle conseguenze delle stipulazioni. Vogliamo noi che il patto del pagamento in oro sia valido? Proclamiamolo. Vogliamo che sia nullo? Manifestiamolo. Ma chiaramente. I cittadini sapranno che cosa debbono fare; la magistratura nell'alta sua saviezza ed imparzialità sarà ossequente al potere legislativo, alla legge di cui essa è l'immagine vivente.

E quando anche la mia proposta per esagerati

timori di perturbazioni economiche, timori che altamente rispetto, ma io non ho, non incontrasse l'approvazione della maggioranza della Camera, non sarò meno pago e lieto se con essa avrò raggiunto lo scopo che principalmente mi sono prefisso, che, cioè, la Camera chiaramente si spieghi intorno alla questione della validità o nullità del patto del pagamento in valuta metallica.

Anzi, siccome la Commissione, dopo aver preso ad esame anche la mia proposta, ha presentata una nuova redazione dell'articolo 18, io mi permetterei di chiederle se colla parola *soltanto*, da essa introdotta nella nuova formola, abbia inteso di dichiarare che solo nelle cambiali, nei conti correnti e nei depositi presso le Banche e Casse di risparmio il patto del pagamento in oro sarà valido e che sarà quindi nullo in tutti gli altri contratti...

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

CORBETTA. Esiste l'articolo 8.

FOSSA. Vorrei avere la risposta, sentire questa dichiarazione dall'onorevole relatore della Commissione e dall'onorevole ministro, perchè, nel caso affermativo, avendo io raggiunto il principale scopo che, come dissi, mi sono, presentando la mia proposta, prefisso, potrei forse anche ritirarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli propone che si sopprima l'ultimo comma dell'articolo proposto dalla Commissione, che è nei seguenti termini:

« Restano impregiudicate le questioni di diritto dipendenti da cause anteriori alla presente legge. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola per fare una dichiarazione intorno a questo comma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Il concetto è lo stesso; si è creduto soltanto di esprimerlo più chiaramente nel seguente modo:

« La stipulazione dei pagamenti in moneta metallica sarà efficace soltanto per le cambiali e lettere di cambio e biglietti all'ordine fra commercianti e fra case commerciali, come pure per i conti correnti e per i depositi presso le Banche e le Casse di risparmio. »

« Gli obblighi di pagamento dipendenti da cause anteriori alla presente legge rimangono sotto l'applicazione delle leggi precedenti. »

PRESIDENTE. Onorevole Samarelli, accetta questa nuova redazione?

SAMARELLI. L'accetto, ma con una dichiarazione se mi permette.

La nuova redazione del capoverso dell'articolo 18 di questo progetto di legge, come vede la Camera,

cambia intieramente il senso della primitiva redazione.

Io comincio dal dichiarare che accettava assai di buon grado l'articolo 18 compilato dalla Giunta, perchè semplice, e perchè produttivo di due effetti vantaggiosissimi. Il primo effetto è quello che ha indicato il ministro delle finanze, cioè che farà uscire molte masse metalliche che ora sono sepolte, e costituiscono tanti capitali infruttiferi.

Quando si ha il comodo di depositarle nelle Casse di risparmio o nelle Banche, ovvero d'impiegarle in cambiali a breve scadenza, col patto garantito dalla legge di ottenerne la restituzione nella identica moneta metallica, ognuno s'incoraggia di metterle fuori, e di renderle produttive. Onde deriva certamente un utile economico, e fors'anche una diminuzione nell'aggio.

Ecco il primo effetto del citato articolo 18, che accetto ben volentieri. Il secondo effetto, non meno importante, è quello che riferiva l'onorevole Fossa; cioè che questo articolo, così come era compilato dalla Commissione, produce il gran vantaggio di chiarire autenticamente il senso delle leggi preesistenti.

Tutti sanno, è inutile che io lo ripeta, come la giurisprudenza sulla intelligenza dell'articolo terzo del decreto legislativo del 1° maggio 1866, sia tuttora varia ed incerta, checchè ne dica l'onorevole Romano.

In quanto a me, non ho avuto mai alcun dubbio sul senso vero del citato articolo terzo, cioè che i patti di pagamento in moneta metallica non avessero valore giuridico; confortato in questo concetto da un altro decreto legislativo pubblicato lo stesso anno 1866, nel dì 14 luglio, quando il Governo del Re aveva ancora i pieni poteri. In esso venne ordinato che i dazi doganali si dovessero pagare in moneta metallica; eccezione questa che confermava evidentemente la regola, che qualunque altro pagamento si potesse fare in carta, e che qualunque patto in senso contrario non avesse efficacia legale.

Il fatto è che la giurisprudenza si mantiene tuttora diversa sopra una materia così grave, che si riferisce a tutte le contrattazioni civili e commerciali.

Che cosa fa l'articolo 18 di questo progetto di legge?

Una delle due: o dichiara il senso della legge preesistente, ovvero fa una legge nuova; e nell'uno e nell'altro caso avremo sempre il gran vantaggio di poterci d'oggi innanzi trarre d'impaccio.

Dal momento che si dice: « La stipulazione dei pagamenti in moneta metallica sarà efficace solo per le cambiali, pei conti correnti, pei depositi presso

le Banche, ecc. » rimane affermato che un patto simile apposto in altri contratti non avrebbe valore giuridico.

E mi affretto a dichiarare che questo articolo ha per me la portata di una disposizione dichiarativa, non novativa. Esso non introduce se non che altre eccezioni al divieto scritto nell'articolo 3 del decreto legislativo 1° maggio 1866, simili a quella introdotta pei dazi doganali nel successivo decreto del 14 luglio di quello stesso anno. Ed avrà certamente il valore di far cessare tanta varietà ed incertezza nella giurisprudenza.

Se non che a me faceva gran senso l'aggiunta che voleva fare la Commissione al detto articolo 18 dicendo: « Restano impregiudicate le questioni di diritto dipendenti da cause anteriori alla presente legge. »

Questo capoverso non farebbe se non che neutralizzare i benefici effetti di una legge dichiarativa (come io la intendo); o produrrebbe, a mio modo di vedere, una maggiore incertezza nel mondo giuridico.

Ora la Commissione colla nuova redazione dello stesso capoverso, ne ha mitigato il senso, ma non in modo da rendermi tranquillo; e, ripeto, che sarebbe assai meglio sopprimerlo del tutto, onde rimanga l'articolo 18 così come fu da principio compilato.

PRESIDENTE. Viene la proposta colla quale gli onorevoli Branca e Seismit-Doda domandano che la deliberazione sugli articoli 16, 17 e 18 sia rimandata dopo la votazione dell'articolo 30.

Domando se questa proposta sospensiva è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Branca ha facoltà di svolgerla.

BRANCA. Le parole dell'onorevole presidente del Consiglio mi hanno alquanto rinfrancato. Al punto in cui siamo arrivati nella discussione io credo che quello che più occorre indagare per sapere come una questione sarà risolta, è precisamente il pensiero dell'onorevole presidente del Consiglio; e come io diceva, le sue parole mi hanno alquanto confortato.

Mi pare che egli sia fermo in volere accettare l'ultima redazione dell'articolo proposto dalla Commissione, il che costituisce agli occhi miei una soluzione relativamente migliore delle altre che si sono testè affacciate. Io, col mio amico Doda, ho formulata la proposta sospensiva, prima di tutto per considerazioni di ordine, ed è che noi deliberiamo sopra un articolo, la cui redazione è andata cambiando continuamente durante la seduta; di guisa che l'articolo su cui ci si domanda il voto non

è stato ancora stampato, anzi il secondo comma testè compilato è in un senso e all'ultim'ora è stato cambiato.

Io credo che nessuno dei nostri colleghi possa farsi una idea chiara e precisa dell'articolo come è stato da ultimo compilato.

Inoltre gli articoli 16 e 17 sono in tale intima correlazione coll'articolo 18 che sino a quando la Camera non avrà il testo stampato di questi tre articoli sotto gli occhi, io non credo che possa con conoscenza di causa emettere un voto. E per mostrare quanto le questioni che si riferiscono a questi articoli sono interessanti la Camera mi permetterà che io ritorni un po' sull'argomento con brevissime parole.

Io debbo innanzitutto attaccarmi, dirò così, corpo a corpo coll'onorevole Maurogò nato, il quale rispondeva all'onorevole Mussi, citando l'America in controsenso di quello che diceva l'onorevole Mussi.

L'onorevole Mussi diceva che, se l'America aveva potuto sopportare un aumento di circolazione, ciò si doveva alla rapidità con cui per tante cause, che sarebbe inutile ripetere, colà si sviluppava la produzione, e l'onorevole Maurogò nato disse che in America vi erano leggi restrittive nel campo economico che escludevano ogni paragone col nostro paese poco adatto.

Ma niente affatto, onorevole Maurogò nato! L'argomento dell'onorevole Mussi era che, se l'America aveva potuto subire una grande circolazione cartacea e monetaria, ciò era avvenuto perchè in America l'aumento dei mezzi di circolazione si trovava sempre equilibrato ai mezzi di produzione ed intanto a questo argomento non fu ancora risposto, come non fu detto nemmeno dall'onorevole Maurogò nato come in America per effetto di questa circolazione di carta e d'oro i prezzi sono giunti al punto che la città di Nuova York è il punto di tutto il mondo dove si vive più caro. Dunque noi vediamo in fatto che, se vi è un argomento contro i patti in oro, è questo appunto che si cita dell'America.

L'onorevole presidente del Consiglio, nell'accettare il concetto della legge presente, non metteva punto in dubbio che carta via carta fa carta, e che tutto ciò che aumenta i mezzi di circolazione agisce efficacemente sui prezzi. Ora, io domando a tutti quelli, che accettano la legge ed il pensiero del presidente del Consiglio: questo pensiero non è un testo nella presente questione che non è lecito rivocare in dubbio. Ciò valga per rispondere per la millesima volta alla questione teorica. Si dice che attirando l'oro diminuisce l'aggio. Ma quand'anche voi

facciate diminuire l'aggio tra l'oro e la carta, se non fate diminuire i prezzi non avete conchiuso nulla.

Che cosa importerà il comprare in oro o in carta se si troveranno dei prezzi strabocchevoli?

Capisco l'obbiezione dell'onorevole Luzzati, il quale osserva che l'oro ha una valuta intrinseca, che chi compra in oro compra al prezzo del mercato generale. Ma quando i due termini sono in corrispondenza, l'oro viene a deprezzare la carta; e poi cadiamo anche nell'altro inconveniente grandissimo che è quello di un duplice tipo monetario composto di elementi affatto diversi.

Io credo che basti accennare tutte queste questioni importanti...

PRESIDENTE. Tanto più che ella non può svolgere che la proposta scospensiva. (*Urarità*)

BRANCA. Non esco dalla medesima, onorevole presidente.

Credo, dico, che basti accennare queste questioni per vedere quanto sono importanti le questioni connesse a quest'articolo 18. Ora, io domando: come è possibile di poter deliberare su quest'articolo se noi non abbiamo nemmeno presente la redazione stampata?

Vengo ad alcune altre obbiezioni d'ordine, dirò così, secondario. L'onorevole Englen ha detto che sarebbe un grandissimo vantaggio il poter stabilire i patti in oro, perchè così si ha un termine più fisso alle contrattazioni. Ma siccome l'oro oscilla anch'esso più rapidamente durante il corso forzoso, siccome oscilla anche più quando è commisto alla carta, mi pare che questo termine fisso non si ottiene per niente, anzi creerà nuove oscillazioni per quei contratti dove non esiste concorrenza molto seria. Tali sono, per esempio, i piccoli fitti di casa in piccoli comuni rurali, nei quali, siccome non vi è molta ricerca di case, le pigioni restano stazionarie, comunque si paghino in carta. Io me ne rimetto all'esperienza comune, e credo che questa provi facilmente che se una casa prima si pagava 100 lire in moneta metallica, si paga oggi 100 lire in carta; di guisa che l'effetto dell'aggio resta inavvertito. Laonde se non vi sono nuove e maggiori domande di case, resta sempre fissa la pigione all'antico termine, mentre il giorno in cui anche il proprietario potrà domandare l'oro per il fitto, avremo anche l'oscillazione sopra questa specie di contratti. Nè mi giova l'emendamento fatto dalla Commissione che dice: le cambiali o lettere di cambio, perchè sotto questa forma si possono fare infinite contrattazioni. (*Cenni di diniego dell'onorevole Minghetti*)

Glielo dimostro. L'onorevole Minghetti dice: si è fatto così appunto per comprendere le operazioni puramente commerciali. Ma di cambiali che figurano come esclusiva valuta di mercanzia, e che non sono che delle cambiali fittizie, ne corre una gran quantità sopra il mercato; e se voi volete impegnare ciascuno ad impugnare la causale di queste cambiali, voi ci metterete in un un semenzaio di liti senza fine. Dunque nemmeno questa formola nuova serve a scongiurare quei mali che, dall'adozione di questo articolo, potrebbero nascere; ed era perciò che, siccome io ho visto che la Commissione ha fatto un passo con l'ultima redazione, correggendo un po' il vago dell'articolo stesso, se ne potessimo fare un altro, restringendo il giro delle cambiali solamente alle pure operazioni di cambio da piazza a piazza, allora mi pare che il vantaggio che si verrebbe ad ottenere da una più facile circolazione dell'oro si otterrebbe senza venire a turbare l'attuale collocamento, dirò così, della circolazione forzososa.

A questo proposito io devo rispondere un'ultima parola, ed avrò finito, agli onorevoli Michellini ed Englen, i quali venivano a parlare di libertà e di giustizia. Ma, signori, se voi volete che ciascuno sia libero di accettare la moneta che gli pare e piace, che cosa ne farete di 1 miliardo e 500 milioni di carta? Non solamente avrete screditato la moneta cartacea, ma avrete annullato anche il credito, perchè, siccome il credito di tutte le Banche ora opera emettendo carta, tutta questa carta sarà respinta dalla circolazione. Imperocchè, se tutte le contrattazioni si potranno fare in oro, avverrà che si pagheranno semplicemente in carta le obbligazioni dei contratti già fatti, si pagheranno le spese dello Stato, si pagheranno gli impiegati, ma tutto il resto sarà soggetto a continue fluttuazioni; ed allora io vedo veramente un pericolo.

Io quindi desidererei che si passasse immediatamente a discutere l'articolo 19, e se anche non si volesse consentire a rimandare la deliberazione della Camera dopo l'articolo 30, si rimandasse almeno a domani, di guisa che si potesse formulare il testo degli articoli 16, 17 e 18, in modo che rispondesse, per quanto è possibile, ad una coerenza di redazione. (*No! no!*) La Camera farà quello che vorrà. Io ho manifestato la mia opinione. Almeno così sapremo che cosa si vota, mentre mi pare che a questo modo si giuoca a gatta cieca.

MEZZANOTTE, relatore. La Giunta non ha mai cambiato il suo concetto; esso è rimasto qual era. Da oggi innanzi tutti i patti, secondo l'articolo formo-

lato dalla Giunta, sono nulli, tranne le eccezioni menzionate nell'articolo 18.

Quanto al passato, la Giunta non ha creduto di pregiudicare lo stato attuale delle cose, imperocchè si sono creati molti interessi e molti diritti intorno alla presente diversa maniera d'interpretare le leggi esistenti. Pertanto ha creduto di rimettere tutte le questioni intorno al passato alla giurisprudenza, non volendo ledere nessun interesse e nessun diritto. Noi non siamo una Corte di cassazione, siamo legislatori, e non dobbiamo invadere il campo giudiziario.

Tali concetti sono chiaramente espressi nell'articolo 18, che sottoponiamo all'approvazione della Camera.

Abbiamo aggiunto i biglietti ad ordine, come una conseguenza naturale del nostro concetto intorno alle cambiali, applicando la disposizione del Codice di commercio; però i biglietti all'ordine debbono intercedere tra commercianti o per cause commerciali.

Questa è l'unica aggiunta che abbiamo fatta, seguendo sempre l'antico concetto.

La Camera conosce che ci sono due opinioni affatto opposte: taluni credono che sia utile, anche in tempo di corso forzoso, dare la validità del patto in oro a tutti i contratti; taluni credono che il mercato chiuso interamente, ossia la nullità di tutti i patti in oro, sia più conveniente nello stato attuale delle cose. Ecco le due opinioni, l'una contro l'altra, che si sono manifestate.

La Giunta crede che sia necessario provocare una corrente metallica, perchè tra i motivi del disaggio indubitabilmente c'è quello della scarsità dell'oro; e crede che mediante la validità del patto si possa ottenere un rilevante beneficio. Ma fino a qual limite? Certo, fino a quello che non restringa il mercato, che deve essere occupato dai biglietti a corso forzato.

Per quanti studi abbia fatti la Giunta sopra quest'argomento, si è persuasa che non vi sarebbe nessun pericolo spingendoci fino alle cambiali ed ai depositi in oro da restituirsi in oro. Certo, la maggioranza della Giunta avrebbe voluto estendere ancora la validità del patto ad altri contratti; ma contemporaneamente avrebbe voluto che si fosse diminuita la quantità della carta, che è a corso forzoso. Per tale ragione una tale questione deve rimandarsi al tempo in cui il Governo presenterà un progetto di legge per l'ammortamento del corso forzoso. È in quel momento che la Camera potrà decidere fino a qual punto possa estendersi la vali-

dità del patto, proporzionandolo alla carta, che contemporaneamente andrà riducendosi.

Questi sono i pensieri della Giunta, che raccogliendo alla Camera.

L'onorevole Fossa fa una grave questione, e dice: dovremo noi permettere il patto col quale si stabilisse doversi tener conto della differenza tra l'aggio corrente nel giorno in cui avviene il contratto, e quello in cui deve farsi il pagamento?

La questione per verità è molto grave, e la Giunta domanda alla Camera il tempo necessario per studiare una tale questione, e laddove lo creda opportuno proporrà un articolo aggiuntivo.

Insisto intanto perchè si proceda alla votazione dell'articolo 18.

MANCINI. Desidererei avere dalla Giunta uno schiarimento.

Dalle ultime parole dell'onorevole relatore mi pare rimanga fermato che il senso dell'articolo 18 ne restringa l'applicazione alla validità del patto di effettivo pagamento in moneta metallica. Il rendere valido questo patto significa che si permette nei tre casi enunciati nell'articolo il rifiuto della carta-moneta. Ora, siccome è questo un patto che pugna di fronte contro una legge di ordine ed interesse pubblico, cioè quella che ha introdotto il corso forzoso, ed il ricevimento coattivo ed obbligatorio dei pagamenti in carta, non ostante qualunque convenzione in contrario, non v'è che un'altra legge la quale possa autorizzare codeste eccezioni.

Ben altra però è la questione, se non potendosi dubitare dell'obbligo di ricevere il pagamento in carta, sieno validi nondimeno i patti che intervengano tra i contraenti acciò il prezzo delle cose o dei servizi da pagarsi colla carta si elevi dell'equivalente dell'aggio, ossia della eventuale differenza tra il valore commerciale ed il valore nominale della carta nel giorno e nel luogo del pagamento. Questa è una questione ben diversa, perchè lasciando intatto l'obbligo di ricevere carta invece di moneta metallica, malgrado qualunque patto in contrario, soddisfa alle esigenze dell'ordine pubblico, e la legge che provvede a questo supremo interesse sociale è pienamente rispettata.

Credo avere udito che l'onorevole relatore, rispetto a questa questione, abbia fatto una riserva; parmi che la Giunta intenda meglio studiarla.

Sono il primo a riconoscere che la questione è ardua e delicata, ed involge gravi conseguenze economiche.

D'altronde la giurisprudenza è dissenziente, come tutti sanno, non solo sulla validità del patto del pagamento in effettiva moneta metallica, ma anche, e

forse con maggiori incertezze, fu quest'altra questione che, come vedete, ha una ampiezza e portata assai maggiore.

Se dunque l'onorevole relatore avrà la cortesia di meglio spiegare le sue ultime parole, dichiarando che la Giunta vuol riserbarsi di esaminare e consacrare i suoi accurati studi sull'ultima questione; io non intendo d'interrompere la discussione della Camera, nè di intrattenerla prematuramente, e forse senza necessità, sopra l'anzidetta questione che ho ora accennata. Attenderò che la Giunta, esauriti questi suoi studi, venga ad esporne alla Camera il risultamento nelle sue proposte.

A me importa solamente con ciò chiarire e circoscrivere il senso e significato dell'articolo 18 che sta per mettersi ai voti, cioè che esso riguarda propriamente e direttamente la validità del patto del pagamento in oro, cioè in moneta metallica. Esso è in correlazione coi due articoli precedenti, e quindi ben può concepirsi dettato e suggerito da motivi speciali, quelli, cioè di provvedere acciò ad ogni costo possa venire reintegrata la riserva metallica, la quale verrebbe ad essere mobilizzata secondo la proposta che si contiene nei due articoli precedenti.

Quando così sia circoscritto e limitato il significato e l'effetto dell'articolo 18, ciascuno potrà dare su di esso il voto secondo i propri convincimenti, ma coll'espressa intelligenza che resti salva e non pregiudicata l'altra questione più ampia, alla quale mi parve che si estendessero le osservazioni dell'onorevole Samarelli. Sono anzi specialmente quelle osservazioni che mi inducono a richiedere alla Giunta questo schiarimento e la relativa dichiarazione, perchè mi pareva che l'onorevole Samarelli intendesse diversamente l'articolo 18, come se in esso per via indiretta ed implicita si risolvessero generalmente tutte le questioni nel senso d'invalidare anche i patti di pagare la carta con l'aumento dell'aggio eventuale in tutti i pagamenti non riguardanti debiti che derivassero dalle tre specifiche cause cui solamente l'articolo 18 si riferisce.

Io dunque gradirò, e credo che non sarà discaro alla Camera, di udire dalla bocca dell'onorevole relatore una dichiarazione più precisa; e, quando siasi di accordo a consentire la più ampia riserva, sarà bene inteso che non potrà rimanere punto pregiudicata l'altra questione di cui testè ho fatto cenno.

MEZZANOTTE, relatore. Io credeva di avere già espresso che la questione sollevata dall'onorevole Mancini or ora, era affatto separata ed indipendente dall'articolo 18 che attualmente è in discussione;

vale a dire che questo riguarda unicamente la validità dei patti in oro, cosicchè il debitore ha l'obbligo di pagare in oro effettivo. Questa è l'intelligenza dell'articolo 18, limitata agli atti contemplati nell'articolo stesso.

Vi è l'altra questione separata affatto da questa, che è quella di sapere se sia valido il patto che contenga il rimborso della differenza del disagio della carta (pagabile sempre in carta) tra il giorno in cui è avvenuta la stipulazione, e quello in cui deve avvenire il pagamento. Io dichiaro all'onorevole Mancini che la Giunta studierà una tale questione e presenterà alla Camera, se sarà il caso, un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho alcuna obiezione da fare; comprendo tutta la gravità della cosa; mi preme solo che questo non sospenda la votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Seismit-Doda ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

SEISMIT-DODA. Prego la cortesia della Camera di permettermi di dichiarare perchè io mi sia associato alla sospensiva proposta dall'onorevole Branca, e perchè creda che non siano state sviluppate tutte le considerazioni che rendono opportuna la sospensione della votazione di questo articolo.

Come ha dimostrato la discussione seguita, la Commissione è divisa in una questione essenziale, vitale, la questione della validità dei patti in valuta metallica per tutti i pagamenti. La discussione d'oggi ha nuovamente dimostrato che la Camera è anche più indecisa, perchè da questo e da quel lato abbiamo udito alcuni ammettere la validità dei patti, altri ricusarla; ma quelli stessi che l'ammettono, dichiarano che non si debba fare eccezione temporanea ad una modalità di patti, ossia alle cambiali, e non si debba ammetterla in genere come principio legislativo; altri invece rifiutano la validità dei patti in valuta metallica e quindi anche delle cambiali.

I dubbi sollevati testè dall'onorevole Mancini sono di molta gravità ed implicano la necessità di andare adagio nel votare quest'articolo 18. (*Rumori a destra*) M'ingannerò, ma il corso di questa discussione non è stato, parmi, che una serie di disinganni in parecchie occasioni. (Oh! oh! *a destra*) Con una Camera poco numerosa, il voler decidere siffatta questione, mentre l'onorevole relatore stesso dice che, la Commissione essendo divisa, sarebbe opportuno... (*Nuovi rumori a destra*)

MEZZANOTTE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. (Onorevole Seismit-Doda, io non posso permettere che ella rientri nella discussione generale che già fu chiusa. Ella ha la parola per una dichiarazione; si limiti a quella.

SEISMIT-DODA. Io spiego il perchè mantengo la sospensiva.

PRESIDENTE. La proposta sospensiva fu già svolta dall'onorevole Branca, e due non possono svolgerla. Ella comprende bene che non è possibile in questo modo venire alla chiusura di una discussione.

Voci. Ai voti! ai voti!

SEISMIT-DODA. Ma io debbo dichiarare...

PRESIDENTE. Sì, per una dichiarazione le do la parola.

SEISMIT-DODA. Permetta, signor presidente; siccome in parecchie questioni, ora io mi trovo quasi solo, e in pari tempo ho l'onore di essere membro della Commissione, mi si permetta almeno di esprimere la nona parte dell'opinione della Commissione. Credo poi che qui, alla Camera, oltre di me, ci possano essere dei colleghi che dividano la mia opinione. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Ma scusi, onorevole Seismit-Doda...

SEISMIT-DODA. In una questione di tanta gravità non permettere a chi fa parte della Commissione di dire il perchè creda opportuno di votare su tale questione con maggiore maturità di consiglio...

PRESIDENTE. Ma se la Camera ha chiusa la discussione, non ispetta a me di lasciarla riaprire.

SEISMIT-DODA. Io ho però avuto facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Sì, ma soltanto per una dichiarazione.

SEISMIT-DODA. Questa è una pressione morale.

PRESIDENTE. Non sono io, è la Camera, lo comprende bene. Io non ho che dei doveri da compiere.

Dunque, per fare una dichiarazione ella ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA. Scusi, onorevole presidente, la Camera, e soprattutto da quel lato (*Accennando a destra*), mantenendo quella tradizionale cortesia che usiamo tutti reciprocamente gli uni verso gli altri, stava ascoltandomi benignamente, allorchè ella ha creduto opportuno d'interrompermi. (*Rumori di dissenso a destra*)

PRESIDENTE. E sia pure; ma in tal caso io non avrei fatto che il mio dovere. Faccia la sua dichiarazione.

SEISMIT-DODA. Se alcuno dice di no (*Accennando a destra*), parla per suo conto, e tanto peggio per lui.

Io credo che la decisione dell'attuale questione debba rimandarsi dopo l'articolo 30, perchè la deliberazione che la Camera crederà di prendere su quell'articolo si connette grandemente colla deci-

sione di questi articoli 16, 17 e 18. Se si stabilirà un fondo di ammortamento al corso forzoso, se si troveranno i mezzi con cui stabilirlo, se si provvederà alla cessazione del corso forzoso, l'adozione di uno dei mezzi di pagamento mediante cambiali, od altrimenti, in oro, potrà essere più o meno accettabile; ma finchè tale questione non sia risolta, io credo che si pregiudichi tanto l'opinione di coloro che rifiutano l'assoluta validità dei patti in valuta metallica, quanto quella di coloro che l'ammettono per tutti, accettando fin d'ora il disposto di quest'articolo 18.

Ecco perchè io insisto nella mia domanda di sospensione dell'articolo, fino a che sia stata presa una deliberazione sull'articolo 30.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice per una dichiarazione.

DEL GIUDICE G. No, per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Parli.

DEL GIUDICE G. Io spero che la Camera...

PRESIDENTE. Non faccia preamboli, e venga allo schiarimento che chiede. (*Si ride*)

DEL GIUDICE G. Si tratta di venire ad un voto abbastanza importante, e che avrà conseguenze gravi per il paese. Se poi si ha da venire ai voti senza neppur sapere tutta l'importanza di quello che si fa... (*Mormorio a destra*)

Dico adunque che nella nuova redazione dell'articolo della Commissione io ho scorto che la Commissione, ritornata sopra se medesima, ha visto che aveva dimenticata una delle forme di contrattazione che è il biglietto all'ordine; quindi ha trovato necessario di redigere una novella composizione dell'articolo, ed è giusto; per me non ho nessun dubbio. Ma, siccome abbiamo visto che nell'applicazione di tante leggi l'interpretazione è dubbia, io desidererei, anzi spererei che la mia proposta venisse anche inserita nell'articolo, e questa si è intorno alle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

Non tutti gli onorevoli membri della Camera hanno familiarità colle operazioni di questi Banchi, non tutti conoscono quale sia il meccanismo di quegli istituti, le di cui fedi di credito sono come biglietti ad ordine.

Se noi accordiamo in un articolo la facoltà delle contrattazioni in oro per i biglietti all'ordine, lo dobbiamo anche fare per le fedi di credito dei Banchi di Napoli e Sicilia.

MEZZANOTTE, relatore. Non credo ci sia bisogno perchè la fede di credito è un atto di deposito; quando si va al Banco di Napoli o di Sicilia, e

si fa deposito in oro, si ha la fede di credito in oro.

Ora, siccome coll'articolo 18 noi dichiariamo validi i depositi in oro, ossia l'obbligazione di restituire in oro il deposito fatto collo stesso metallo, ed essendo questa l'indole delle fedi di credito, non occorre altra dichiarazione.

DEL GIUDICE G. Questo è vero; ma, siccome colla legge del corso forzoso del 1866 fu sospesa la validità di questa facoltà a fronte anche dei Banchi di Napoli e di Sicilia, mi sembrerebbe necessaria questa spiegazione. (*Interruzioni — Voci: Ai voti!*)

PRESIDENTE. Non ci è dubbio; si tratta di rimettere la facoltà che era stata sospesa. (*Commenti*)

Leggo la nuova formola dell'articolo 18:

« La stipulazione dei pagamenti in moneta metallica sarà efficace soltanto per le cambiali (lettera di cambio), come pure i biglietti all'ordine tra commercianti o per cause commerciali, e pei conti correnti e pei depositi presso le Banche e Casse di risparmio.

« Gli obblighi di pagamento dipendenti da cause anteriori alla presente legge, rimangono sotto l'applicazione delle leggi precedenti. »

DEL GIUDICE G. Pare che l'onorevole ministro abbia intendimento di unirsi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

MINISTRO PER LE FINANZE. Perfettamente; si tratta di un deposito; noi ammettiamo che d'ora innanzi i depositi fatti in oro si debbano restituire nel medesimo metallo. (*Rumori*)

SEISMIT-DODA. La fede di credito non è una cambiale, ed è un titolo girabile; avvi un equivoco.

BRESCIA-MORRA. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Parli.

BRESCIA-MORRA. Una volta che si è sollevata questa questione mi permetta la Camera che io la preghi di togliere ogni equivoco. (*Mormorio a destra*)

MEZZANOTTE, relatore. Ma se non ce n'è!

BRESCIA-MORRA. Domando scusa, specialmente a quei meridionali che sanno quale è il meccanismo del Banco di Napoli.

La fede di credito che cosa è? È un deposito che circola, quindi fa l'ufficio di deposito e fa l'ufficio di conto corrente mediante le mostre madre e figlia che sono conti correnti gratuitamente fatti a deposito.

Ma siccome non figurano sempre come depositi, se si vuol dare alle fedi di credito l'efficacia della disposizione della legge 1866, si dichiari esplicitamente, altrimenti non saranno considerate come depositi; perchè debbono sapere che quando si è

messo il corso forzoso nel 1866, a tutti coloro che avevano fatto questa specie di deposito al Banco di Napoli (e la fede rilasciata diceva deposito in oro), nel giorno in cui uscì il decreto, il Banco sapete che cosa disse? Il vostro oro è divenuto carta. (*Rumori*)

Adesso se la Camera vuole includere le fedi di credito, lo dichiara.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore vuol dare qualche schiarimento?

MEZZANOTTE, relatore. No.

PRESIDENTE. Dunque rileggo la formola.

FOSSA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Per ora possiamo votare, l'interpellerò poi se ritira o no il suo emendamento.

SEISMIT-DODA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuol parlare, onorevole Doda?

SEISMIT-DODA. Mi pare che la sospensiva debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Non faccio che dare prima lettura dell'articolo per poi procedere con ordine nella votazione. Del resto ella ha pienamente ragione.

Dunque rileggo l'articolo 18. (*Vedi sopra*)

Contro questo articolo è presentata la proposta sospensiva dall'onorevole Seismit-Doda...

SEISMIT-DODA. Non contro l'articolo.

PRESIDENTE. Dirimpetto a questo articolo, come vuole, è proposta la sospensiva dall'onorevole Seismit-Doda e dall'onorevole Branca, ossia propongono...

BRANCA. Che sia rinviata alla Commissione.

PRESIDENTE... che sia rinviata alla Commissione, la quale dovrebbe riferire domani intorno al medesimo.

Poi c'è la proposta soppressiva dell'onorevole Romano.

La mantiene, onorevole Romano?

ROMANO. Mettendosi ai voti l'articolo, è implicito che la mia proposta si respinge o si accetta.

PRESIDENTE. Sta bene, si risolve in una votazione *pro o contro*.

Viene poi la proposta emendativa dell'onorevole Fossa.

La mantiene l'onorevole Fossa?

FOSSA. Siccome la nuova proposta della Commissione conviene intieramente con la mia nella parte che concerne l'assoluta validità dei patti del pagamento in oro per le cambiali, pei conti correnti e pei depositi presso le Banche e le Casse di risparmio, od a meglio dire, non vi ha differenza quanto a ciò tra l'articolo 18 del progetto di legge, la nuova proposta della Commissione e la mia, e siccome, quanto alla questione del pagamento dell'aggio

negli altri contratti, a seguito anche della mozione dell'onorevole Mancini, la Commissione si è riservato di studiarla e di riferirvi il risultato dei suoi studi, così per ora io ritiro la mia proposta, riservandomi di ripigliarla, se ne sarà il caso, dopo che la Commissione avrà riferito.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa ritira la sua proposta.

Rimane la proposta dell'onorevole Englen, la quale è una significazione più larga di quella della Commissione.

La mantiene, onorevole Englen?

ENGLÉN. Quando ho sviluppato la mia proposta, ho cominciato dal dichiarare che per me i contratti in moneta metallica, durante il regime del corso forzoso, non sono altro che il pagamento con la differenza dell'aggio. Una volta che la Commissione riserva questa questione del pagamento dell'aggio, io riservo il mio emendamento finchè la Commissione riferirà domani sull'articolo.

PRESIDENTE. Lo ritira per ora, salvo a riprenderlo domani se sia il caso.

ENGLÉN. Lo riservo.

FOSSA. (*A mezza voce*) Vorrei fare la stessa riserva...

PRESIDENTE. Rimane la proposta sospensiva presentata dagli onorevoli Seismit-Doda e Branca, cioè che questo articolo 18 sia rinviato alla Commissione perchè domani riferisca intorno al medesimo.

Pongo ai voti questa proposta sospensiva.

(Dopo prova e controprova non è ammessa.)

Ora pongo ai voti l'articolo 18 come è proposto dalla Commissione, in questi termini:

« La stipulazione dei pagamenti in moneta metallica sarà efficace soltanto per le cambiali (lettere di cambio), come pure pei biglietti ad ordine fra commercianti o per cause commerciali, e pei conti correnti e pei depositi presso le Banche e le Casse di risparmio.

« Gli obblighi di pagamento dipendenti da cause anteriori alla presente legge, rimangono sotto l'applicazione delle leggi precedenti. »

(È approvato.)

Ora stima la Commissione che si debba mettere in discussione l'articolo 16?

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Prego la Camera di prestare attenzione alla nuova formola di quest'articolo, quale è proposta dall'onorevole De Luca.

PISSAVINI, segretario. (*Legge*) Modificazioni all'articolo 16 nei seguenti termini:

« Le riserve metalliche possedute dagli istituti di credito autorizzati all'emissione di biglietti saranno progressivamente liberate da ogni vincolo

d'immobilizzazione, con l'obbligo per gli altri istituti di rendere alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, in biglietti della Banca medesima, la somma che essa ha loro somministrata sulle rispettive riserve metalliche immobilizzate in virtù del regio decreto 1° maggio 1866, n° 2873.

« Questa liberazione avrà luogo per un quarto alla pubblicazione della presente legge, per un quarto non prima del termine di un anno, e per la restante metà alla cessazione del corso legale.

« Della parte che rimarrà vincolata si terrà conto agli effetti dell'articolo 7. »

PRESIDENTE. Viene poi un emendamento presentato dagli onorevoli Servolini, Pericoli, Fano e Tennani al secondo comma dell'articolo:

« La liberazione da detto vincolo avrà luogo gradatamente di semestre in semestre e si compirà soltanto al fine dei due anni prescritti per la cessazione del corso legale dei biglietti delle Banche. »

Ora su questo articolo 16 il primo iscritto è l'onorevole Seismit-Doda. (*Conversazioni*)

Facciano silenzio!

SEISMIT-DODA. Sarò brevissimo, signori, perchè le votazioni sin qui accadute non animano ad estendersi in molto diffusi ragionamenti.

Io ho proposto la soppressione pura e semplice dell'articolo 16, redatto nel modo che la Camera ha sotto gli occhi.

Avendo, insieme all'onorevole mio amico La Porta, rappresentata nella Commissione la minoranza dissidente dal parere dello svincolo delle riserve metalliche, ho esposto nella relazione i motivi che ne inducevano a questo, motivi che si potrebbero ora svolgere più ampiamente per confutare tutte le avversarie argomentazioni.

Ma, come ho detto poc'anzi, me ne sento veramente scoraggiato, e credo che basti quasi una sommaria dichiarazione, tutto al più confortata da qualche criterio sintetico, per esprimere non soltanto la propria convinzione, ma l'obbligo che sento davanti al paese di ricusare, per quanto personalmente mi riguarda, e per quanto io possa esprimere l'opinione di alcuni miei amici in questo recinto, ogni responsabilità nostra nell'accettazione di quest'articolo, anche modificato.

Noi, o signori, se nol sapeste, siamo diventati per l'onorevole Minghetti, ed anche per gli onorevoli miei amici della maggioranza della Commissione, gli uomini del pregiudizio, coloro che credono ancora al vitello d'oro dei tempi primitivi, coloro che s'inchinano all'adorazione del metallo, che si compiacciono di saperlo chiuso, che non intravedono la questione se non sotto il punto di vista della mate-

rialità dell'operazione del contratto in oro. Siamo i figli del pregiudizio in materia di credito e di circolazione, chiedendo che quest'ultima garanzia, della convertibilità del biglietto, rimanga presso le Banche.

Ma non sono che due anni, circa, dacchè l'onorevole ministro delle finanze, il quale ci addita al paese come figli o apostoli del pregiudizio, si associava in questa materia alla nostra maniera di vedere, dichiarando che, in fatto di credito e di circolazione, soprattutto di circolazione forzosa, « dove si tratta di fiducia, » leggo la sua relazione: « dove si tratta di fiducia, bisogna tener conto non solo della realtà, ma anche dell'opinione, e persino dell'influsso che può avere sulla fantasia ogni innovazione non giustificata. »

Così diceva l'onorevole Minghetti, intorno alla convenzione dei 300 milioni del 1872, quando era presidente della Commissione dei Quindici. Ora egli non vorrà negare che questa innovazione, che io mi permetto di credere non giustificata, anzi che io credo dannosa al paese, non possa influire grandemente sulla fiducia del pubblico relativamente alla circolazione; e quindi mi permetterà di credere che la sua imputazione di pregiudizio, a chi la pensa diversamente da lui, apparisca inopportuna, stando alle sue stesse parole.

Io ho udito, signori, nella discussione generale, l'onorevole Luzzati, parlando della questione dello sprigionamento delle riserve metalliche, definirle benissimo con una frase sintetica. L'onorevole Luzzati ha detto che la riserva è il danaro degli altri. Siamo d'accordo. Ma appunto per questo io vi dico: rispettatelo. Se la riserva si compone di depositi fatti alle Banche, di versamenti degli azionisti in conto capitale, io dico, o signori: con qual diritto un individuo qualsiasi, un modo di operazione qualsiasi, sia pure la cambiale, viene a chiedere a questo danaro degli altri di rimettersi in circolazione, quando non ha la certezza di riapparire più tardi sul mercato? Ma mi si risponderà che non può erogarsi la riserva metallica se non che in cambiali in oro, durature soltanto tre mesi, e che lo Stato dovrà controllare le cambiali, per accertarsi che quest'oro vi sia, e potere, ad un dato giorno, quando a lui sembri giunto il momento, ordinare all'oro di rientrare.

È veramente singolare, che l'onorevole Minghetti il quale e nelle discussioni frequentissime a cui prese parte nella Camera, e nella parte grandissima che ha avuto nelle varie Commissioni che hanno trattato materie relative alle Banche, e come scrittore di cose economiche, ed ora anche nella peculiare

necessità, in cui si è trovato, in questa occasione, di studiare più specialmente questo argomento, possa credere che le cambiali stipulate in oro, in tempo di corso forzoso, sieno realizzabili quando che sia, e sieno poi controllabili a piacere del Governo, in qualunque momento lo voglia.

Io non sono di quest'avviso. Io credo che la cambiale in oro, una volta emessa, corre, prima di tutto, il rischio che corre qualunque portafoglio, il portafoglio di oro come quello in carta; corre, cioè, il rischio delle crisi politiche, annonarie, monetarie, commerciali, delle crisi generali in Europa, delle crisi speciali nei paesi coi quali siamo in più diretti e necessari rapporti economici, internazionali. E quando questo portafoglio corre simili rischi, è sicuro il Governo che la cambiale verrà pagata proprio in oro al momento della scadenza?

Badiamo che qui si tratta della realtà dell'oro, della merce, della materia oro, che deve ricomparire in mano alla Banca la quale l'abbia affidata sopra una cambiale. Qualora si dicesse: si pagherà la differenza del disaggio alla Banca, a cui non si potrebbero portare tanti pezzi da 20 lire, quanti essa ne ha sborsati, tutto l'edificio della Commissione e dell'onorevole Minghetti cadrebbe; attesochè il pagamento della differenza del disaggio non costituirebbe per certo la ricomparizione dell'oro nelle casse delle Banche, ricomparizione che l'onorevole ministro si riserva di ordinare quando a lui ne sembri giunto il momento.

No, non è sicura la ricomparizione dell'oro al momento in cui il ministro gridi: « alto là! io mi allarmo delle condizioni in cui potrebbe trovarsi la nostra circolazione. » E non potrebbe essere lontano il momento dell'influenza che eserciterà sulla circolazione monetaria in Europa l'adozione del tipo unico oro, che venne già ammesso da quasi tutti gli Stati europei, od almeno dai più importanti, e che fummo ad un punto di ammettere anche noi, testè, noi firmatari, col Belgio, colla Svizzera e colla Francia, della convenzione monetaria del 1865.

Adesso che l'America pende perplessa se ha da adottare l'argento, che ha già demonetizzato, appunto perchè colà esiste il corso forzoso, adesso che i mercati dell'India e quelli del Giappone non ricevono più la quantità d'argento che ricevevano prima dall'Europa, perchè quei paesi coniano anche essi il loro tipo in oro, adesso che la Germania sta per demonetizzare tutto il suo argento, operazione che getterà quell'argento su tutto il mercato europeo, e quindi sugli Stati che hanno firmato la convenzione di Parigi del mese scorso, la ricerca dell'oro, tanto più nell'ipotesi, presumibile, che la

produzione dell'oro dalle miniere aurifere dell'America, non sia tanto copiosa come si suppone, specialmente per l'insalubrità del clima e per la deficienza di braccia, che si vanno a cercare persino in China ed altrove, la ricerca dell'oro, dico, sarà maggiore, epperò questa merce aumenterà di prezzo. Diffatti, sotto queste influenze, l'Inghilterra aveva testè rialzato lo sconto fino al 9 per cento; e se la ricerca dell'oro si farà ancora maggiore, sarà una curiosa situazione di cose il vedere l'onorevole Minghetti ordinare, con un decreto, che una cinquantina o sessantina di milioni di oro ricompaino nelle casse delle Banche entro tre mesi, e le Banche rispondergli: « ma noi dobbiamo cercarlo all'estero, perchè i nostri accettanti non hanno modo di pagare in oro e ci offrono la differenza dell'aggio; » — differenza che le Banche accetterebbero volentieri, ma che il ministro non può ammettere in verun caso.

Le Banche accetterebbero volentieri la carta coll'aggiunta dell'aggio, anzichè l'oro, per qualche operazione che esse fanno. Supponiamo che alla scadenza di una cambiale in oro, colui che la deve pagare, non avendo l'oro, offra una divisa estera, che equivale all'oro, poichè si spende sulla piazza al medesimo prezzo; è naturale che la Banca accetti questa surrogazione nel proprio interesse, poichè che cosa è l'accettazione di una cambiale sull'estero? Essa prima di tutto, è l'oro realizzabile all'estero; poi è un reimpiego istantaneo del capitale, in cui si guadagna la differenza del cambio e la provvigione bancaria. La Banca mette in circolazione questa divisa, cedendola a chi ha bisogno di fare pagamenti all'estero. Ma è troppo evidente che con questa operazione, come ho già detto in seno della Commissione, a nome della minoranza di essa, non si fa che costituire il *drenaggio* dell'emigrazione dell'oro.

Risponderò in proposito all'onorevole ministro per le finanze che, a questo riguardo, vi sono dei pregiudizi assai più reali, che non sia il credere alla cieca adorazione dell'oro giacente. Mi fecero una singolare impressione gli argomenti addotti dall'onorevole Maurogò nato, poichè non li ravviso giustificati dai dettati della scienza. Esiterei a discutere con lui, su questa materia, sicuro di non poterlo persuadere. Egli si è mostrato talmente inebbrato dell'infalibilità del principio da lui propugnato, alla certezza della riapparizione dell'oro e dei suoi benefici effetti, che mi tornarono alla mente le parole sì note e cantate in tutti i tuoni:

All'idea di quel metallo,
Portentoso onnipossente,
Un vulcano la mia mente
Già incomincia a diventar.

Non si può discutere con chi crede che la semplice riapparizione momentanea dell'oro valga a far diminuire il disaggio.

A questo proposito non convengo nemmeno col l'onorevole Luzzati, qualora non si verificchino circostanze, e qui prendo in parola l'onorevole Luzzati, le quali siano favorevoli all'impiego della moneta metallica, e la facciano penetrare in tutti i meandri della circolazione, il che non fa la sola cambiale in oro ricevuta dalle Banche. Ma, se anche vogliamo tenere conto dei pregiudizi, che da un lato e dall'altro della Camera ci palleggiamo in questo argomento, io ne trovo registrato uno, in una pubblicazione importantissima di questa benedetta America, che tutti citiamo, e che, come una gutta-perca, e da destra e da sinistra, si accomoda e si adatta ad ogni bisogno, ad ogni proposta. (Bravo! a sinistra)

Ma questo è un documento ufficiale; non ci sono, direi, apprezzamenti economici. È un ministro, anzi qualche cosa di più, il capo dello Stato, il presidente degli Stati Uniti di America, che scrive una importante lettera, di fresca data (dell'ottobre scorso) ad un grande industriale americano, il signor Cowdrey, a proposito delle riserve metalliche delle Banche.

La Camera conosce le solidissime garanzie che ha il biglietto fiduciario delle Banche in America; esso è coperto da una rendita depositata in mano dello Stato, per il 90 per cento, rendita che solitamente è alla pari, e spesso anche al di là della pari, arrivando fino a 110 o 112; oltre di questo, le Banche hanno il 25 per cento della loro circolazione in riserva metallica. Alcune Banche dell'America del Sud hanno il 12 o il 15, ma la più parte delle Banche cosiddette *Nazionali*, fra le 1900 di America, hanno il *quarto* di riserva metallica inviolabile, oltre la garanzia della rendita in mano dello Stato.

Ebbene, a proposito di queste riserve, successivamente alla crisi accaduta in America, e della quale l'opinione pubblica in Europa si è tanto occupata nell'autunno scorso, Ulisse Grant, presidente della repubblica degli Stati Uniti, scriveva al suo amico:

« Bramerei, lo confesso, vedere stabilita una certa riserva di denaro; è una base solida in caso di bisogno. È sempre bene di avere un ammasso di qualche cosa che abbia un valore fisso dappertutto. Il denaro è una di codeste cose, e una volta tornati all'uso di esso, il nostro avviamento ad un più alto apprezzamento della nostra carta-moneta sarà rapido. »

Ora in queste parole, che rivelano tutto quel vecchio buon senso anglo-sassone, al quale spesso facciamo appello nelle nostre discussioni in materie

economiche, io vorrei che la Camera vedesse un consiglio, un avviso, un ammaestramento a procedere guardinga in questa materia, a non lasciarsi molto influenzare dalle teorie, e, più che dalle teorie, dal praticismo, dagli espedienti di chi vede un solo lato della questione, la possibilità dell'incremento dell'interesse di pochi, in confronto della necessità di tutelare l'interesse generale della nazione, che è superiore a quello di qualsiasi gruppo di enti costituenti il consorzio sociale; questa è la grande questione di cui dobbiamo preoccuparci.

Io ammetto, signori, che le Banche, mediante le cambiali in oro, possano, anzi debbano fare dei lucrosissimi affari. È certo che la cambiale in oro, quando si accetta, rappresenterà il guadagno del disaggio tra l'oro e la carta: ma è dubbio molto se, allorchè la cambiale dovrà essere pagata, la Banca potrà realizzarla nella stessa materia oro in cui venne tirata.

Se la Banca dovrà accontentarsi della differenza tra l'oro e la carta al momento della scadenza della cambiale, piaccia all'onorevole ministro delle finanze, piaccia agli onorevoli miei colleghi della Commissione che non dividono il mio parere, di dimostrarmi in qual modo la ricerca dell'oro, che si dovrà fare dalla Banca stessa, quando il suo accettante non sarà in grado di pagare in oro, ma offrirà la differenza, ed anche più che la differenza purchè la cambiale non cada in protesto, per fare onore alla propria firma, li prego, dico, di dimostrarmi come la ricerca dell'oro, che necessariamente dovrà fare la Banca, non debba rincarire il costo dell'oro sul mercato, sia che la Banca lo cerchi all'interno, sia che se lo procuri all'estero.

Ma si sarà poi ben sicuri che la Banca non farà uscire l'oro dalle proprie mani, se non mediante vere cambiali? Tutti sanno come nell'organismo delle Banche sia possibile trovare congegni i quali, mostrando un'operazione, per dir così, regolare, bancaria, possono nascondere qualche espediente temporaneo per riparare ad una operazione dannosa. Potrebbe darsi che il portafoglio non sempre, e non tutto fosse reale, che ci fossero delle segrete intelligenze tra i giratarii d'una cambiale per il pagamento mediante la differenza dell'aggio, anzichè pel rimborso effettivo dell'oro, ed allora ci troveremmo ancora nella situazione di non potere realizzare l'oro all'epoca in cui il ministro ne reclamasse la esistenza presso la Banca.

Benchè io abbia ceduto ad un onorevole mio collega il turno di parola sull'articolo 18, e la Camera sappia che io mi era iscritto, proponendo la soppressione di tutti i tre articoli, pure giova qui

dichiarare che io non accetto neppure la validità della cambiale in oro, indipendentemente dalla riserva metallica; perchè io sto nell'ordine d'idee dell'onorevole Englen, dell'onorevole Romano, e se si vuole dell'onorevole Tegas, e di quanti hanno parlato nell'attuale questione, la quale io concepisco a questo modo: o tutto, o niente; o la validità assoluta di tutti i patti in valuta metallica, od il rigetto di essa, e la suprema, indiscutibile inconvertibilità della carta per qualsiasi pagamento. Sono due sistemi razionali, discutibili entrambi, e pei quali avvi un mondo di argomenti da un lato e dall'altro. Se si mettesse in bilico l'insieme di tutte queste argomentazioni, e mi fosse chiesto di esprimere un parere, io mi accosterei, non senza qualche esitanza, all'opinione di coloro i quali credono che, una volta decretato il corso forzoso, si debba rispettare l'unica validità dell'unità monetaria in carta, quale il potere sovrano l'ha stabilita.

A questo non aggiungo commenti, perchè non voglio entrare in un argomento che non è ora in discussione. Ma ammetto che si possa, accettando una esperienza (che non è quella dell'America, notino bene gli onorevoli Maurogò nato e Luzzati), decretare la validità generale dei patti in oro, e che vi sieno delle ragioni che la confortano.

Ma il pregiudicare la questione, favorendo una modalità, una forma, una specie, una condizione di pagamento, e direi quasi una classe sociale di pagatori e ricevitori del denaro nel nuovo tipo-oro che la legge consente, e che farà riscontro all'unico tipo che deve avere lo Stato, ossia la carta resa inconvertibile dalla legge, il far ciò, dico, per le sole cambiali, certamente non mi persuade: ho votato contro, e sono lieto di averlo fatto, per non esserne, per conto mio, personalmente, responsabile; ma anche ammessa, come la Camera ha fatto testè, la validità delle cambiali in oro tra cittadini, tanto più io credo opportuno il non dare questa facoltà alle Banche, ben inteso, relativamente alla loro riserva metallica.

Liberissime le Banche, dopo la votazione dell'articolo 18, di ricevere e pagare in oro mediante cambiali, di ricevere depositi in oro, e di restituirli in oro; su questo siamo pienamente d'accordo, una volta che la Camera ha sanzionato tale principio; ma da questo, al permettere che le Banche lo traducano in atto mediante quella riserva metallica che è derivata, direi, dai depositi fatti nelle loro mani, da un sacro deposito della fede pubblica, ci corre gran tratto.

Tanto è enorme la distanza dall'una questione all'altra, che, dopo avere ammessa la validità dei

patti in cambiali in oro, coll'argomento, o piuttosto col pretesto di scemare il disaggio della carta, e così di raggiungere al più presto la possibilità dell'abolizione del corso forzoso, da potersi affermare che il permettere queste cambiali mediante la riserva metallica, che è il danaro degli altri, come dice l'onorevole Luzzati, condurrebbe invece ad un allontanamento progressivo, graduale, dal giorno della abolizione del corso forzoso.

Io, che, nella Commissione di cui ebbi l'onore di far parte, ho affacciato e formulato per primo l'articolo 30 quale sta dinanzi alla Camera, ed ho cercato di difenderlo alla meglio, avendo con me, per mia fortuna ed onore, la maggioranza in quel voto, io domando alla Commissione stessa: se passano questi tre articoli, è serio l'articolo 30, quale io lo proposi e quale l'onorevole ministro potrebbe forse accettarlo?

In qual modo, o signori, quando si vogliono predisporre i mezzi alla cessazione del corso forzoso, le Banche, le quali ora hanno 188 milioni di riserva metallica, da gittarsi in circolazione tra breve tempo, quando i 100 nuovi milioni della Banca Nazionale saranno tutti emessi, e così avremo 755 milioni di circolazione *fiduciaria*, in qual modo, dico, le Banche, se non saranno riuscite a ripristinare la loro riserva metallica, e dovrebbero farlo, perchè nel giorno in cui si scegliesse un mezzo di abolizione, il Governo dovrebbe provvedere a procacciarsi dell'oro per cominciare l'estinzione della propria carta, in qual modo queste Banche basterebbero al cambio dei proprii biglietti? E nel caso che trovassero difficoltà al cambio dei proprii biglietti, che cosa direbbe l'onorevole Minghetti, se in allora egli, giunto quel grave momento, governasse la nostra finanza? Risponderebbe loro: fallite?

Io avrei capito questa risposta nel 1866, ma non l'avrei data, perchè credo che sarebbe stato fattibile il riparare alla condizione di cose in quei giorni, senza questa secca e che potrebbe apparire brutale risposta.

Ma non concepirei tale risposta del ministro alle sei Banche confederate, quando esse sono garanti della carta inconvertibile dello Stato, mediante il consorzio, quando la loro vita e la loro prosperità ha tanta parte nella prosperità e nella vita economica del paese.

Si tratta di un esperimento, si dice; ed infatti si propone, da più di un lato della Camera, di tentare per gradi la prova, di somministrare la dose, direi, al malato, anche ammesso che la malattia sia acuta ed esiga pronto riparo, a centellini; all'opposto di quello che soleva dire in questa materia, sforzando

il torchio della Banca, l'onorevole Sella, con le sue ricette di chinino a duplice, a triplice dose, finchè il malato muoia o risani? Qui si dice all'incontro: speriamo che il malato non soccomba; e finchè la malattia si mantiene non gravida di minaccie, proviamo per gradi un pericoloso rimedio.

Ma non si fanno esperimenti, o signori, in questa materia, ed in una legge transitoria, che ha tutto il carattere della transitorietà, specialmente sotto il punto di vista del corso legale, il quale esercita tanta influenza sul disaggio della carta, mentre, finchè dura il *corso legale*, tutti sanno che non vuol dire altro fuorchè *corso forzoso aumentato*, attesochè il corso legale di una carta, per quanto sia essa convertibile, non è altro che il corso forzoso ampliato di qualche centinaia di milioni, come facciamo con questa legge, la obbligatorietà nel ricevere la carta implicando la non necessità del cambio, perchè nessuno va a cambiare carta con carta, quando lo Stato e ogni privato riceve la carta a *corso legale*.

Quindi la inconvertibilità reale, finchè dura il corso legale, di cui non abbiamo la certezza se finirà a termine di legge, con la fine di un anno, è un aumento al corso forzoso per il momento: questo è fuor di questione.

Ora, in tale stato di cose, o signori, noi ancora non siamo in grado di renderci conto dei fenomeni che possono accadere nella circolazione, in seguito a questo disegno di legge, che stiamo esaminando non senza mostrare di essere tutti perplessi intorno al medesimo, e ve lo dice la Commissione nella sua relazione, ve l'ha già detto l'onorevole Minghetti nella prefazione al suo progetto di legge colle seguenti parole:

« Nel farvi questa proposta, noi vi spingiamo, senza perplessità, ad una esperienza utile, quantunque non ci dissimuliamo le molte controversie che essa può suscitare. »

E mentre il ministro stesso, benchè dica « senza perplessità, » lascia tuttavia trapelare la perplessità in cui si avvolge; mentre la Commissione non riesce a nascondere e la esplica ancora più nella sua relazione; mentre la lunga serie degli emendamenti e sotto-emendamenti, che si presentano di mano in mano, vi mostrano che nell'animo di tutti si fa sentire qualche cosa di più forte dei sottili raziocinii dell'onorevole Maurogònato e dell'onorevole Minghetti, che ci induce a temere possa questa innovazione sulle riserve nuocere al paese, noi non vorremmo, o signori, esitare davanti questa proposta, la quale, a parer mio e di molti altri che dividono quest'avviso, è gravida di tante delusioni pel nostro paese?

Io non vi darò certo il mio voto, avrò anzi quella franchezza che noi dobbiamo a noi stessi, ai nostri elettori, al paese intero. Per me, che non ammettevo l'articolo 1 tal quale fu votato, per me che ho pregato la Camera di non essere corriva ad accordare l'aumento di circolazione alla Banca Nazionale, e di non dare in mano al ministro il torchio della carta-moneta, non al ministro attuale, dico, ma all'ente Governo, la facoltà di allargare la circolazione cartacea, quand'anche la Camera non fosse aperta e non potesse chiedergliene conto, per me, dico, la questione più grave sta appunto nell'articolo 16 che discutiamo.

Benchè la base di questa legge sia stata da me difesa cordialmente, non già, dico, difesa nel seno della Commissione, perchè, essendo tutti pressochè d'accordo, non occorreva difenderla, ma con alcuni amici, i quali non la vedevano sotto lo stesso punto di vista, dei vantaggi, cioè, della separazione della carta della Banca da quella dello Stato e anche della limitazione, se non tanto piena, almeno possibile, mediante questa legge regolatrice del corso forzoso, idea e speranza che io accetto, e felicito l'onorevole Minghetti di essersene fatto iniziatore; malgrado, dico, quest'ampia adesione ch'io do alla base della legge, e non tanto per le altre obiezioni che le si possono fare, come io mi sono studiato di accennarle, ebbene io ho la franchezza di dichiarare che darei la mia palla nera a questa legge se l'articolo 16 venisse approvato come è proposto. (*Sensazione*)

Io sono d'avviso, o signori, che il votare lo svincolo delle riserve metalliche delle Banche, e l'aver votato la validità delle cambiali in oro, sia semplicemente una demonetizzazione della carta; ritengo sia una maggiore difficoltà, che da noi si pone, alla cessazione del corso forzoso; credo che sia questa una vera spogliazione di una classe di cittadini a favore di un'altra; per me è questo un allontanarsi dalla meta che tutti ci prefiggiamo, ed alla quale si canta *Osanna* su tutti i tuoni in questo recinto. Ma, trovandoci poi discordi nella sostanza, circa ai modi della cessazione del corso forzoso, per me la responsabilità di allontanare questa cessazione, non mi sento di assumerla; nè io credo che i temperamenti di gradualità implicino una diminuzione del pericolo che si ha a temere; diminuirà forse la perdita, si ridurrà essa ad una frazione, adottando un temperamento di gradualità. Ora, per me la perdita è sempre certa; e, oltre la perdita materiale dei milioni che si svincoleranno, mi preme soprattutto di constatare che l'errore consisterebbe essenzialmente nel deprezzamento della

carta in confronto dell'oro, nella ferita ai più sani criteri economici.

Non mi consta che la Francia, la quale ha fatto stampare per suo conto dalla Banca un miliardo e 200 milioni di carta, abbia consentito o sia per consentirle di mettere in circolazione i 760 milioni d'oro, che sono attualmente la riserva di quella Banca, ed io credo che alla esistenza di questo metallo, ed al pagamento fissato in bilancio, di 200 milioni all'anno per l'estinzione del debito verso la Banca, si debba in massima parte la mitezza del disaggio, che si ragguaglia colà a pochi centesimi per cento anzichè a quasi due decime di lire come da noi.

Non si venga a citare esempi di altre nazioni in questa discussione, perchè quanto a quello della Francia, ho detto testè come si attagli: quanto a quello d'America, io credo che stia contro la proposta dello svincolo delle riserve metalliche.

Ora devo riassumere, o signori, le mie opinioni su questa materia, constatando davanti alla Camera una dichiarazione, che trovo fatta dall'onorevole ministro delle finanze, nella prefazione al suo progetto di legge intorno a questo argomento.

Egli esplicitamente conviene con me che, adottandosi lo svincolo delle riserve metalliche, non bisogna pensare alla cessazione del corso forzoso, nè per ora nè poi, ed io capisco quanto sia logico quest'ordine d'idee, tanto più se egli rifiutasse quell'articolo 30, che, per un temperamento politico potrà probabilmente accettare, ma contornato, modificato, ammorbido da qualche espressione, che gli consenta un maggior margine, una maggiore elasticità di tempo e di forma, tanto da eludere la questione.

Nella sua prefazione egli dice:

« Dopo che le necessità finanziarie hanno tanto allargata la circolazione cartacea, allontanando il ritorno alla circolazione metallica, è cessata, collo scopo, anche l'utilità di privare il mercato di quel tanto che giace inoperoso presso gli istituti di emissione e che pure rappresenta, in effettiva moneta d'oro e d'argento, la cospicua somma di circa 184 milioni. »

Ora qui vediamo l'onorevole ministro, che dice: poichè abbiamo tanto allargata la circolazione, poichè ci siamo tanto allontanati dalla possibilità della cessazione del corso forzoso, gettiamo, come si suol dire, il manico dietro alla scure, e facciamola finita anche con questo residuo di metalli, permettendo alle Banche di negoziarli a loro vantaggio.

Ma, siccome io non mi trovo in quest'ordine di idee dell'onorevole Minghetti, e non dispero ancora che egli stesso possa por mano alla radicale cura di

questa piaga, che da 8 anni andiamo lamentando senza mai pensare a curarla, così dichiaro che riscuso il mio voto a quest'articolo, per le ragioni che addussi, e che conforterei di parecchie altre, se l'andamento di questa discussione non mi scoraggiasse, lo ripeto ancora, dal trattare la questione più a fondo.

Per queste considerazioni ripeto che, non solo riscuserò il mio voto a quest'articolo, ma darò la palla nera contro il progetto di legge, qualora quest'articolo venisse approvato.

PRESIDENTE. L'onorevole Romano ha facoltà di parlare.

ROMANO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. La darò allora all'onorevole Mancini. *Voci.* Non è presente.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, spetta a lei.

BORRUSO. Io ho domandato di parlare per fare osservare un inconveniente che sorgerebbe dalla nuova redazione dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole De Luca.

La Commissione aveva proposto un articolo, in cui si autorizzavano le Banche a svincolare le loro riserve metalliche. Ne veniva la conseguenza che le Banche avrebbero sostituito all'oro che usciva dalle loro casse, l'equivalente di carta consortile, per far fronte al cambio dei loro biglietti.

Nell'articolo dell'onorevole De Luca, si limita questa facoltà di svincolare le riserve metalliche, e si accorda gradualmente prima per il quarto, poi per la metà e finalmente per l'intero; però si dà l'obbligo alle Banche di restituire alla Banca Nazionale i biglietti che esse avevano ricevuto in ricambio della riserva metallica, immobilizzata col decreto 1° maggio 1866.

Se queste Banche fossero obbligate a restituire tutta intiera questa riserva, esse si troverebbero nella impossibilità di poter fare il loro cambio, o per lo meno sarebbero costrette a tenere una doppia riserva, una in carta e l'altra metallica. Questo obbligo stava benissimo in relazione coll'articolo della Commissione, poichè liberava interamente la riserva metallica, mentre con l'articolo sostitutivo dell'onorevole De Luca essi avrebbero la facoltà di negoziare soltanto il quarto della riserva metallica per il primo anno, e intanto dovrebbero rendere alla Banca Nazionale tutti i suoi biglietti. (*Interruzione del deputato De Luca*)

L'onorevole De Luca mi dice che sarà proporzionata. Se il senso della sua proposta è che questa restituzione si debba fare in proporzione dello svincolo della riserva, e a misura che essa si va liberando, allora io mi unifermo intieramente al suo

articolo. Ed a questo proposito io aveva preparato un emendamento che credo che l'onorevole De Luca non troverà difficoltà ad accettare. Alla fine del primo comma, cioè dopo le parole: « con l'obbligo per gli altri istituti di rendere alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, in biglietti della Banca medesima, le somme che essa ha loro somministrate sulle rispettive riserve metalliche, immobilizzate in virtù del regio decreto 1° maggio 1866, n° 2873, » io proporrei di aggiungere queste altre parole: « a misura che le dette riserve verranno svincolate, ed in proporzione della parte che verrà svincolata. » Aggiungendo queste parole, il senso dell'articolo si rende più chiaro, e corrisponde perfettamente alle idee dell'onorevole De Luca; ed allora io faccio adesione all'articolo.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scrivere la sua aggiunta, ed essa verrà stampata.

L'onorevole Lancia di Brolo ha facoltà di parlare.

LANCIA DI BROLO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzati ha facoltà di parlare.

Voci. Non c'è!

PRESIDENTE. L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

BRANCA. Io desidererei prima di tutto di conoscere l'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Può svolgere prima la sua proposta, e poi la Commissione risponderà.

Ella propone un alinea aggiuntivo nei seguenti termini:

« Per effettuare lo svincolo delle riserve metalliche gli istituti di credito saranno obbligati ad immobilizzare l'equivalente in carta consorziale. »

BRANCA. Io rinunzerei a svolgere il mio emendamento, per ora, poichè non so ancora quale sarà la sorte dell'articolo a cui il mio emendamento si riferisce.

Io potrei trattare nuovamente la questione generale della riserva metallica, ma non intendo di farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Branca, ella è iscritto.

BRANCA. Io mi riservo di parlare dopo.

PRESIDENTE. Ella è iscritta nella discussione: se non vuol parlare, vuol dire che rinuncia.

BRANCA. Io dico che rinuncio al mio turno di parlare per le ragioni che ho già accennate, ma con riserva di prendere poi la parola, occorrendo.

PRESIDENTE. Allora si riserva il diritto di svolgere poi il suo emendamento.

BRANCA. Mi riservo il diritto di svolgerlo.

PRESIDENTE. In questo caso resta chiusa la discussione su quest'articolo, salvo ai proponenti di svolgere le loro proposte, se saranno appoggiate.

Queste proposte saranno stampate e distribuite. La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge inteso a regolare la circolazione cartacea.

Discussione dei progetti di legge:

2° Ordinamento dei giurati - Modificazioni della procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti d'assise;

3° Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore;

4° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere;

5° Convenzione per l'accollo e l'escavazione delle miniere *Terranera* e *Calamita* nell'isola d'Elba e per la vendita del minerale escavato;

6° Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera.